Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1895 | Roma — Lunedì 4 Novembre | NUMERO 259

DIREZIONE in Via Larga, nel Palazzo Baleani | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii. . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35.
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Errata-Corrige — Leggi e decreti: R. decreto *n. 636 che approva il* **Regolamento** *per la sanità marittima* — **R. decreto** *n. CCXLVII (Parte suppl.) che autorizza la Camera di Commercio ed Arti di Venezia ad imporre una tassa sul commercio temporaneo esercitato nel proprio distretto camerale, ed approva e rende esecutorio il regolamento per la riscossione della tassa suddetta* — **Relazione e R. decreto** *che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Galatro (Reggio Calabria)* — **Ministero del Tesoro:** Direzione Generale del Debito Pubblico: — *Rettifiche d'intestazioni — Avviso di smarrimento di ricevuta — Notificazione* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio:** *Notizie sui prezzi dei principali prodotti agrari e del pane in 72 mercati del Regno dal 14 al 20 ottobre 1895* — **Ministero delle Poste e dei Telegrafi:** *Avviso.*

PARTE NON UFFICIALE

Diario estero — La chiusura dell'Esposizione di Venezia — Notizie varie — *Telegrammi dell'* Agenzia Stefani — **Bollettino meteorico** — *Listino ufficiale della Borsa di Roma — Inserzioni.*

ERRATA-CORRIGE.

La *Gazzetta Ufficiale* di sabato, 2 corr., deve portare il n. 258 invece del n. 257, erroneamente stampato.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **636** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 17 della legge 22 dicembre 1888 numero 5849 (serie 3ª) sulla tutela della igiene e della sanità pubblica;

Veduti i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di Sanità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento sulla Sanità marittima, il quale sarà, d'ordine Nostro, vidimato e sottoscritto dai due Ministri proponenti.

Art. 2.

Sono abrogate le istruzioni ministeriali pel servizio di Sanità marittima in data 26 dicembre 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1895.

UMBERTO.

CRISPI.
E. MORIN.

Visto, *Il Guardasigilli* : V. CALENDA DI TAVANI.

REGOLAMENTO PER LA SANITÀ MARITTIMA

CAPO I.

Ordinamento generale del servizio di sanità marittima.

Art. 1.

Il servizio di sanità marittima ha per oggetto di vigilare, per quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica, sui porti e sulle navi ancorate, non che sugli arrivi e sulle partenze per la via di mare, e di eseguire e fare osservare quanto dispongono in proposito le leggi, i regolamenti relativi, le ordinanze e i decreti delle Autorità competenti.

Forma anche parte di questo servizio tutto quanto riflette il regime di difesa contro la trasmissione delle malattie infettive diffusive per la via di mare, col mezzo delle stazioni sanitarie marittime allo stesso scopo istituite.

Dipende tale servizio dal Ministero dell'Interno, col concorso del Ministero della Marina, e ne curano il disimpegno i signori Prefetti, a mezzo delle Capitanerie ed Uffici di porto, delle Stazioni sanitarie marittime e del personale sanitario adettovi.

Art. 2.

In ogni scalo di approdo del Regno si presteranno al disimpegno del servizio sanitario marittimo, fornendo il personale e i mezzi di trasporto necessari, le locali Capitanerie od Uffici di porto, giusta le norme del presente regolamento e nel modo che sarà stabilito dai Prefetti delle rispettive provincie, sentito il medico provinciale e il capitano di porto, capo di compartimento.

Nei principali scali designati dal Ministero dell'Interno, a questo servizio sono addetti uno o più medici di porto, nominati dallo stesso Ministero dell'Interno giusta le norme ed il disposto del R. decreto 22 novembre 1894.

Negli altri scali le visite alle navi e le altre incombenze esclusivamente tecnico-sanitarie saranno disimpegnate da un medico appositamente delegato con decreto del Prefetto, su parere del Consiglio provinciale sanitario, e scelto di preferenza fra periti medici igienisti o fra medici che abbiano compiuti studi speciali pratici di igiene.

I doveri ed i diritti dei medici di porto, sia di nomina ministeriale che di delegazione prefettizia, sono stabiliti dal Capo II del presente regolamento.

Art. 3.

Il servizio di sanità marittima è disimpegnato ancora dalle stazioni sanitarie dell' Asinara (Sardegna), di Augusta (Sicilia), di Poveglia (Venezia), di Nisida (Napoli), di Genova e di Brindisi o di altre che in avvenire fossero istituite.

Al personale ed al funzionamento di ciascuna di queste stazioni sanitarie viene provveduto dal Ministero dell'Interno, come dal Capo XIV del presente regolamento.

Art. 4.

Gli Uffici degli scali o porti del Regno, in ragione della maggiore o minore loro importanza e dei mezzi posti a loro disposizione per soddisfare alle esigenze del servizio sanitario, saranno distribuiti in due classi, secondo l'annessa tabella.

Art. 5.

Gli Uffici appartenenti alla 1ª classe rilasciano patenti di sanità; ammettono a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta o senza circostanze aggravanti a bordo; ammettono a libera pratica le provenienze marittime da paesi colpiti dalle ordinanze, quando nessuna circostanza aggravante sia avvenuta durante il viaggio e dopo aver fatto adempiere ai provvedimenti stabiliti dalle succitate ordinanze.

Gli Uffici di 2ª classe rilasciano patenti di sanità e possono ammettere soltanto a pratica le provenienze marittime con patente netta da paesi non colpiti da ordinanze o senza circostanze aggravanti a bordo.

Art. 6.

La competenza territoriale delle Capitanerie ed Uffici di porto per ciò che riguarda il servizio sanitario è quella stessa determinata dal Regolamento marittimo.

Art. 7.

Le Capitanerie e gli Uffici di porto per il disimpegno del servizio sanitario devono rimanere aperti dal levare del sole fino al tramonto.

Taluni di essi, che saranno designati dal Ministero della Marina su proposta dei Prefetti, dopo riconosciutone il bisogno nello interesse del servizio, rimarranno aperti anche nelle ore notturne.

Art. 8.

In ogni caso di arrivo di navi in condizioni da essere sospette di pericolo per la salute pubblica, gli Uffici di porto devono subito riferirne direttamente per telegrafo alla rispettiva Prefettura.

Art. 9.

Sia nel presente regolamento, che nelle ordinanze sanitarie marittime si intenderà sempre sotto la denominazione di *nave*, in genere, ogni imbarcazione addetta alla navigazione.

Art. 10.

In ogni Ufficio devono rimanere costantemente affissi

ostensibili al pubblico, il presente Regolamento e il quadro delle ordinanze emanate dal Ministero dello Interno.

CAPO II.

Dei medici di porto

Art. 11.

I medici di porto dipendono dal Ministero dell'Interno.

L'ordine del loro servizio è regolato dal Prefetto, sul parere del medico provinciale e del capo dell'Ufficio di porto, e l'esecuzione del medesimo è sotto l'immediata vigilanza del Capo dell'Ufficio stesso. Essi hanno l'obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro impiego, stabilite dal presente regolamento e dalle ordinanze vigenti o su richiesta del Prefetto o del Capo dell'Ufficio del porto, ed a curare l'adempimento di tutti i provvedimenti sanitari sia nel porto che nelle stazioni sanitarie annesse.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, dovranno prestare per turno servizio continuo di guardia presso l'ufficio della Capitaneria o della Stazione sanitaria.

Art. 12.

I medici di porto stenderanno verbale di ogni loro visita nell'apposito registro di arrivo della nave, precisando tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica, e specialmente l'esistenza a bordo di persone con sintomi che possano far sospettare d'una malattia infettiva e diffusiva.

Anche dei casi di malattie comuni devono fare cenno nel registro, indicandone i caratteri.

Art. 13.

I medici di porto, come ufficiali sanitari governativi, vigilano sulle condizioni igieniche del porto e delle navi ancorate. Essi dovranno informare immediatamente la Capitaneria del porto ed il medico provinciale di qualunque fatto, che possa interessare la salute pubblica, verificato nel porto stesso o a bordo delle dette navi, come di qualunque trasgressione alle leggi e regolamenti sanitari, proponendo i provvedimenti del caso. Gli stessi medici assisteranno il Comandante del porto nell'esecuzione dei provvedimenti prescritti dalle autorità competenti.

Art. 14.

Il medico di porto avrà sempre facoltà di salire a bordo delle navi ancorate, in arrivo od in partenza, per assicurarsi della salute dell'equipaggio o dei passeggieri e della condizione igienica della nave o del carico. I capitani saranno obbligati a fornire al medico tutte le notizie, informazioni od indicazioni che potranno occorrergli.

Quando si tratta di navi straniere dovrà però dare prima avviso della sua visita al capo dell'Ufficio di porto.

Art. 15.

Nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari i medici di porto, in tutti i casi non contemplati dal presente regolamento o dalle ordinanze ministeriali, dovranno uniformarsi alle speciali istruzioni che riceveranno dal medico provinciale.

I medici di porto hanno l'obbligo di istruire il personale della Capitaneria addetto ai servizi sanitari nelle operazioni di ispezione, di disinfezione, di lavatura ecc., alle quali potrà essere adibito.

Art. 16.

In qualunque circostanza i medici di porto sono obbligati a prestarsi alla cura dei malati nelle stazioni sanitarie, uniformandosi in questo caso alle istruzioni che riceveranno dal Prefetto o dal Ministero.

Art. 17.

Ai medici di porto saranno corrisposti gli stipendi stabiliti nell'apposito organico approvato con R. decreto.

Per gli speciali incarichi fuori del territorio del comune godranno delle indennità stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

Nel caso di morte di qualche individuo a bordo di navi, nei porti o nelle stazioni sanitarie, in seguito a malattia di dubbio carattere, la cui conoscenza potesse interessare la scienza o la pubblica salute, i medici di porto proporranno al Prefetto l'autopsia del cadavere, la quale, essendo dallo stesso autorizzata, verrà eseguita colle necessarie cautele da loro o da altre persone dell'arte che fossero pure a ciò delegate.

Art. 19.

In caso di legittimo impedimento dei medici di porto ed ogni qual volta le esigenze del servizio lo richiedano, il Prefetto, sentito il Medico provinciale, potrà incaricare altri medici di supplirli o aiutarli temporaneamente.

La scelta dovrà cadere preferibilmente su periti medici igienisti, o su sanitari che abbiano fatto speciali studi d'igiene.

Art. 20.

I medici delegati al servizio sanitario negli scali sprovvisti di medico di porto, dietro incarico o richiesta della Prefettura o del locale Ufficio di porto, hanno obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro incarico, e di curare l'esecuzione dei provvedimenti di sanità marittima a norma delle istruzioni ed ordinanze ministeriali o delle istruzioni del medico provinciale, uniformandosi a quanto è disposto per i medici di porto in questo Regolamento.

Le indennità, legalmente stabilite, da corrispondersi per questi servizi saranno a carico dei capitani delle navi.

Quando per ragioni speciali il medico dovesse sopportare spese di trasferta per tali visite, queste saranno a carico dei capitani delle navi e liquidate dal capo dell'Ufficio di porto.

Art. 21.

I medici di porto nell'esercizio delle proprie funzioni porteranno uno speciale distintivo, che sarà stabilito dal Ministero dell'Interno d'accordo col Ministero della Marina.

CAPO III
Dei periti ed interpreti sanitari.

Art. 22.

Ove occorra di esaminare la natura del carico a bordo di navi in approdo od in partenza, se risulta di materie suscettibili di corruzione, o di accertare le condizioni normali delle sostanze alimentari e delle bevande, o di procedere ad analisi interessanti la pubblica salute, spetta tale compito ai medici di porto. Nel caso di analisi chimiche o microscopiche che non possano essere eseguite dai detti medici, questi dovranno prelevare i campioni delle sostanze da esaminare a norma del Regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti ecc. e trasmetterli ai laboratori designati dalla Prefettura.

Trattandosi di visitare animali, l'incarico sarà affidato al veterinario di porto, ed in mancanza di esso ad un veterinario delegato all'uopo dal Prefetto, su parere del medico provinciale.

Art. 23.

Di tutte le analisi, indagini, perizie e visite fatte sarà rilasciata dagli incaricati apposita relazione.

Art 24.

Il compenso dovuto ai periti per le analisi chimiche o microscopiche sarà stabilito giusta la tariffa ufficiale dei Laboratori municipali d'igiene, approvata dal Consiglio provinciale sanitario.

Ai veterinari delegati alle perizie o alle visite sarà corrisposta un'indennità fissata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, e pubblicata negli Uffici di porto per norma degli interessati.

Art. 25.

Gli Uffici di porto si varranno dell'intervento di interpreti per assumere i costituti dai capitani esteri in arrivo, quando nessuno tra gli impiegati addettivi sia pratico della lingua parlata dal capitano, e questi od altra persona del suo equipaggio non siano capaci di spiegarsi in italiano od in francese.

Art. 26.

Sono accettati come interpreti coloro che siano idonei a tale professione, siano maggiori di età, non abbiano mai avuto condanna per reato contro la fede pubblica o per falsità in giudizio, e, se esteri, sieno inoltre muniti di un attestato di probità del Console della rispettiva nazione.

La scelta di detti interpreti spetta ai capi degli Uffici di porto.

Art. 27.

Gli interpreti sono retribuiti dell'opera loro dal capitano della nave, pel quale l'hanno prestata, con un'indennità a seconda delle consuetudini locali.

CAPO IV.
Medici di bordo.

Art. 28.

L'autorizzazione a viaggiare come medico di bordo è concessa dal Ministero dell'Interno o dai Prefetti da esso delegati.

Art. 29.

Le domande dirette ad ottenere tale autorizzazione, devono essere rivolte al Ministero dell'Interno od alle dette Autorità delegate e corredate dei seguenti documenti:

1) Atto di nascita;

2) Certificato di laurea in medicina e chirurgia, che deve essere rilasciato da un'Università del Regno se trattasi di navi con bandiera italiana;

3) Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del comune di residenza, e di data recente;

4) Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

5) Certificato di sana e robusta costituzione.

Art. 30.

Non sarà concessa l'autorizzazione sopradetta a chi non avrà conseguito almeno da due anni la laurea in medicina o chirurgia e non dimostrerà coi titoli presentati, di avere una sufficiente coltura nelle discipline igieniche, e provata abilità nell'esercizio pratico della medicina, chirurgia e ostetricia.

Art. 31.

I medici che hanno ottenuta l'autorizzazione a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti per eventuali incarichi relativi, presso le Prefetture che saranno designate dal Ministero dell'Interno.

Art. 32.

Quando si tratta di navi che trasportano passeggeri ai termini dell'articolo 64 del presente regolamento, le Compagnie di navigazione o gli armatori di dette navi dovranno scegliere i loro medici di bordo fra quelli iscritti presso le succitate Prefetture o proporne altro all'approvazione del Prefetto, avente i requisiti sopraindicati così da potersi iscrivere nell'elenco. In ogni caso le stesse Compagnie faranno deposito della somma a corrispondersi ad essi come onorario mediante vaglia intestato alla Tesoreria provinciale, per ciascun viaggio da compiersi.

Art. 33.

I medici di bordo e sopratutto quelli che viaggiano sui piroscafi che trasportano emigranti, oltre a prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a

tutte le persone imbarcate sulla nave, devono ancora vigilare, come ufficiali sanitari governativi, perchè siano, sotto ogni riguardo, conservate le buone condizioni igieniche sulla nave stessa.

Essi dovranno sopratutto assicurarsi della scrupolosa esecuzione delle seguenti prescrizioni:

a) che i viveri distribuiti ai passeggieri siano di buona qualità, ben conservati e preparati e corrispondenti per quantità a quella stabilita nei contratti di imbarco, o, in mancanza di questi, dalla tabella annessa al regolamento per la marina mercantile;

b) che sia posta gratuitamente a disposizione acqua sicura da ogni inquinamento, distribuita in modo da eliminare ogni possibilità di trasmissione di malattie e in ragione di almeno cinque litri al giorno per ciascun passeggiero;

c) che, ove sorga dubbio circa la buona qualità dell'acqua potabile caricata alla partenza o sospetto sulla possibilità del suo inquinamento durante la traversata, sia tale acqua sterilizzata coll'ebullizione o sostituita con acqua fornita dal distillatore fino a tanto che in località adatta il capitano della nave possa procurarsene della buona, facendo prima gettare la prima in mare e disinfettare accuratamente i serbatoi;

d) che la nave sia tenuta in uno stato di permanente pulizia e specialmente le latrine siano ripetutamente in ogni loro parte nettate e disinfettate;

e) che gli alloggi dei passeggieri e dell'equipaggio siano mantenuti in perfetta condizione di salubrità, ed in caso si manifesti in alcuno di questi malattia contagiosa trasmissibile, si sottopongano a disinfezione, giusta le istruzioni ministeriali;

f) che ogni giorno i locali d'alloggio, mentre i passeggieri stanno in coperta, siano diligentemente ripuliti, ne siano spazzati i pavimenti con segatura, alla quale si mescolerà, occorrendo, dei disinfettanti, oppure lavati diligentemente e asciugati;

g) che sempre quando si manifestino casi di malattia infettiva o sospetti di esserlo, tutte le biancherie e gli oggetti di uso personale e domestico venuti in rapporto cogli ammalati, siano immediatamente disinfettati e lavati dopo l'uso, se non distrutti.

Art. 34.

I medici di bordo terranno un giornale sanitario di viaggio nel quale giorno per giorno annoteranno tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanità di bordo. Questo giornale al ritorno del viaggio sarà consegnato alla Capitaneria od Ufficio di porto dove approda la nave per la trasmissione alla rispettiva Prefettura.

Art. 35.

Ove dal sopracitato giornale, oppure da speciale inchiesta, la Prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro regolamento o legge dello Stato in vigore, adotterà i provvedimenti opportuni, promuovendoli, quando del caso, dalle competenti autorità.

Art. 36.

I medici di bordo pei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, potranno dal Ministero dell'Interno essere privati dell'autorizzazione d'imbarco, senza pregiudizio di altre pene sancite dalle vigenti leggi.

Art. 37.

Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui si è impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del Codice della marina mercantile, sarà radiato dall'elenco dei medici autorizzati a prestare servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potrà essere chiamato dagli interessati.

In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denuncia di essa o la trascurata assistenza agli infermi, sarà punita a tenore degli articoli 45 e 46 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite dalla legge penale sulla Sanità marittima. In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, è applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.

CAPO V.
Patente di sanità.

Art. 38.

La patente di sanità attesta lo stato sanitario del luogo di partenza della nave, le condizioni igieniche della nave stessa e del carico, lo stato di salute dell'equipaggio e dei passeggieri al momento dell'inizio del viaggio e ad ogni approdo.

Art. 39.

La patente è obbligatoria per tutte le navi nazionali ed estere, di guerra e di commercio, per le barche da pesca, pei battelli da diporto che partono per l'estero da un porto dello Stato, salvo il caso di particolari disposizioni emanate dal Ministro dell'Interno, o di convenzioni internazionali che esonerino le navi trafficanti fra i porti degli Stati contraenti dal provvedersi della patente.

Ove non sia necessaria la patente, si dovrà per le navi in partenza e ad ogni approdo annotare sul rispettivo ruolo di equipaggio o sulla licenza di cui sono munite, le indicazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 40.

La patente è valida per un solo viaggio, essa sarà rilasciata dalla Capitaneria o dall'Ufficio di porto del luogo in cui la nave prende l'intero carico o ne principia a ricevere parte, e conserva la sua validità finchè tutto il carico o parte di esso, rimanga a bordo.

Art. 41.

In conseguenza di quanto dispone l'articolo precedente, ove la nave, per completare il carico, approdi successivamente in altri porti nazionali dopo quello in cui le fu rilasciata la patente, questo documento non

dovrà essere rinnovato ad ogni approdo, ma sarà invece solamente vidimato, senza tassa, dal rispettivo capitano o dal Capo dell'Ufficio di porto.

La stessa norma sarà osservata per le navi che approdano di rilascio.

Art. 42.

Se la nave ha subite misure imposte dal presente regolamento, da ordinanze di sanità marittima o prescritte dalle autorità locali, e parte prima di avere ottenuta libera pratica, verrà fatta annotazione dal capo dello ufficio di porto sulla patente o sul documento di cui al secondo alinea dell'articolo 39 delle condizioni sanitarie della nave stessa, coll'indicazione del trattamento sanitario al quale fu sottoposta.

Art. 43.

Gli Uffici di porto non potranno segnare sulle patenti o sul documento di cui sopra, che la salute pubblica del luogo di partenza non è nelle condizioni normali, se non dietro ordine del Ministero dell'interno.

Art. 44.

Fermo restando il disposto dagli art. 496, 497, 498 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato col R. decreto 20 novembre 1879, gli Uffici di porto non rilasceranno la patente, nè regolarizzeranno i documenti di bordo, se non si siano acquisita la convinzione che la nave si trova in buone condizioni igieniche, e che essa è munita di quanto è prescritto dai regolamenti in vigore.

Art. 45.

Se la nave fu soggetta a misure sanitarie, prima che le siano rilasciate le carte di bordo o le sia vidimata la sua patente, dovrà avere corrisposta la somma dovuta per rimborso delle spese, legalmente stabilite, per le medesime, secondo apposita tabella approvata dal Ministero dell'Interno.

Art. 46.

Le navi che approdano in uno dei porti dello Stato, e ne ripartono per l'estero senza prendere pratica entro le ventiquattro ore, non sono obbligate a provvedersi di una nuova patente anche se facciano operazioni in contumacia.

Art. 47.

Le patenti saranno conformi al modulo stabilito; verranno fornite agli Uffici di porto dal Ministero dello interno, e saranno firmate dal Prefetto della provincia.

Le indicazioni delle patenti circa la portata della nave, il nome del capitano, il numero dei componenti l'equipaggio e dei passeggieri, dovranno essere conformi alle risultanze delle carte di bordo.

Art. 48.

La patente deve essere rilasciata alla nave entro le ventiquattro ore che precedono la partenza.

Nel caso succedano variazioni in questo frattempo nel comando della nave, nel numero dei componenti l'equipaggio o dei passeggieri, nel carico, o nelle condizioni sanitarie del luogo di partenza, saranno esse annotate sulla patente, e le stesse annotazioni saranno firmate dal capo dell'Ufficio di porto.

Art. 49.

Nel caso che uno o più porti dello Stato siano dichiarati dal Ministero dell'Interno quali focolai di malattia infettiva e diffusiva, tutte le navi, nazionali od estere, da guerra o di commercio, le barche e i battelli da diporto in partenza dai porti stessi per altri scali dello Stato, dovranno essere pure provveduti di patente, la quale sarà rilasciata gratuitamente e dovrà essere rinnovata ad ogni viaggio.

Art. 50.

La vidimazione della patente sarà sempre fatta gratuitamente.

Art. 51.

Salvo il disposto di Convenzioni internazionali, di massima, sulla patente non sarà necessario il visto dei Regi Consoli residenti nel porto di partenza ed in quelli di scalo.

Art. 52.

Ove nei porti in cui la nave approda non risiedano Regie Autorità consolari, le navi non saranno obbligate a recarsi nei porti viciniori per far vistare le patenti, dalle Regie Autorità consolari colà residenti.

Art. 53.

Ove la nave trasporti *emigranti*, a' sensi della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, dovrà farsene menzione sulla patente.

CAPO VI.

Delle navi in partenza non addette al trasporto dei passeggeri.

Art. 54.

Le navi addette al trasporto delle merci, le barche da pesca o da traffico, i battelli da diporto, a vela od a vapore, che trafficano fra i porti dello Stato o fanno viaggi di breve navigazione, indicati dall'articolo 544 del Regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, sono, di massima ed ove non siano prescritte speciali misure sanitarie, esenti da ogni visita da parte dell'autorità sanitaria all'atto della partenza.

Esse però dovranno essere visitate dal medico di porto, qualora si abbia motivo di credere che non siano in buone condizioni igieniche.

Dovranno pure essere sottoposte a visita medica, qualora pervenga all'autorità marittima reclamo della maggioranza dell'equipaggio circa le condizioni igieniche della nave o la qualità dei viveri, o per altri motivi speciali. I reclami dell'equipaggio dovranno essere dal Capo dell'Ufficio di porto immediatamente comunicati al medico di porto, al quale spetterà di proporre al Capo dell'Ufficio stesso i provvedimenti sanitari che crederà opportuni, tenendo presenti la portata della nave e la sua destinazione, e di sorvegliarne l'esecuzione. In caso di contestazione ne sarà deferita la risoluzione al Prefetto della provincia.

Art. 55.

Le navi, addette al trasporto di merci, nei viaggi di lunga navigazione, ai sensi del citato articolo 544 del Regolamento marittimo, potranno essere sottoposte ad una particolare ispezione dell'Ufficio di porto, la quale avrà per oggetto di assicurarsi delle buone condizioni igieniche e sanitarie della nave e dell'equipaggio.

Ove il Capo dell'Ufficio di porto lo creda opportuno, potrà provvedere che la ispezione accennata sia eseguita dal medico di porto.

Art. 56.

Tali visite dovranno, salvo casi eccezionali, rimessi al prudente criterio dell'autorità marittima, assistita ove occorra dal medico di porto, essere eseguite prima che la nave sia caricata, e non dovranno neppure, salvo i casi eccezionali suindicati, produrre ritardo nella partenza della nave.

Art. 57.

Le disposizioni degli articoli precedenti obbligano tutte le navi nazionali in partenza dai porti dello Stato.

Ne sono solo esenti le navi da guerra ed i battelli da diporto.

Art. 58.

Tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio dovranno essere provvedute della cassetta di medicinali e della provvista di disinfettanti prescritte dalle istruzioni ministeriali.

Sarà obbligo del capitano di far visitare la cassetta ed i disinfettanti, prima della partenza, dal medico di porto, che ne rilascierà analogo certificato senza l'esibizione del quale, l'Ufficio di porto non consegnerà le carte di bordo.

Per le navi che fanno viaggi periodici la visita di cui sopra sarà fatta solo ogni sei mesi.

CAPO VII.

Delle navi in partenza addette al trasporto di passeggieri.

Art. 59.

Le navi addette al trasporto di passeggieri (a' termini dell'art. 543 del regolamento marittimo) in partenza per i viaggi di lunga navigazione, saranno sottoposte a una o più visite della Commissione stabilita dal combinato disposto degli articoli 578 del regolamento marittimo e 20 del regolamento per la legge sulla emigrazione. Tale Commissione, in linea sanitaria, dovrà riconoscere:

a) la qualità e la quantità dei viveri, delle bevande e dell'acqua, in ispecie, e dei mezzi igienici di loro conservazione e distribuzione;

b) la regolare provvista dei medicinali e dei disinfettanti;

c) la buona condizione di salute dell'equipaggio e dei singoli imbarcati;

d) la perfetta pulizia delle biancherie, delle coperte e degli altri oggetti di uso domestico, non che del corredo dell'equipaggio, e di tutti i locali di alloggio e servizio;

e) se il numero delle persone ammesse a bordo non sia superiore al regolamentare, e se a ciascuna di esse è assegnata la quota di ambiente dovuta;

f) che non sia deficiente la ventilazione nei singoli locali, e sufficienti e in buone condizioni di pulizia e di lavaggio le latrine;

g) in generale, non manchi nessuna condizione necessaria alla conservazione della salute a bordo.

Art. 60.

I capitani ed i padroni, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, devono fornire alla Commissione tutte le notizie e le giustificazioni che fossero loro domandate.

Art. 61.

Tali visite saranno possibilmente eseguite in modo da non ritardare la partenza delle navi.

Art. 62.

La Commissione di visita sarà presieduta dall'ufficiale di porto e non sarà permessa la partenza della nave senza l'assenso unanime della Commissione, che deve risultare da apposito verbale.

In caso di contestazione per ragioni sanitarie i singoli membri della commissione dovranno motivare sul verbale per iscritto il loro voto e ne sarà riferito al Prefetto, il quale deciderà, senza ritardo, udito il parere del medico provinciale e del capo dell'ufficio di porto.

Art. 63.

Ogni nave destinata al trasporto di passeggieri, deve essere provveduta dei medicinali e dei disinfettanti necessari in conformità delle istruzioni ministeriali.

Art. 64.

Le navi destinate al trasporto di passeggieri fuori dello stretto di Gibilterra e del canale di Suez, ove il numero degli imbarcati fra equipaggio e passeggieri superi i 150, devono, a norma dell'articolo 89 del Codice di marina mercantile, avere un medico di bordo, debitamente autorizzato dal Ministero dell'Interno.

Se il numero dei passeggieri supera il mille e duecento e in ogni caso sia ordinato dal Ministero dello Interno, dovranno essere due i medici assunti pel servizio igienico-sanitario a bordo.

Si dovranno pure in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio uno o più infermieri e una o più infermiere, giudicati abili dai medici di porto.

Art. 65.

Le stesse navi, di cui all'articolo precedente, devono essere provvedute di un apparecchio a distillazione capace di produrre almeno cinque litri di acqua al giorno per ogni persona imbarcata.

Art. 66.

Le stesse navi, di cui sopra, dovranno essere provvedute di un apparecchio a disinfezione col vapore, il cui buon funzionamento sarà previamente controllato dall'autorità sanitaria governativa, e di recipienti adatti per una eventuale disinfezione chimica.

Dovranno avere pure due locali adatti per bagno a pioggia, uno per uomini ed uno per donne.

Art. 67.

In tali navi dovranno esservi sempre due locali per infermeria, per uomini e donne, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio e situati preferibilmente fra la prora e il centro della nave, capaci di ricoverare almeno il 4 % degli imbarcati e con a disposizione uno spazio non minore di mc. 3.50 per persona.

Un locale speciale bene illuminato deve essere addetto per ambulatorio ed, eventualmente, per sala di operazione.

Annessi a ciascuna infermeria vi sarà pure un camerino da bagno e una latrina speciale per uso dei soli ammalati.

Art. 68.

Sarà vietato l'imbarco, in ogni caso, di effetti letterecci o di uso personale non perfettamente puliti, o che non siano previamente disinfettati con l'apparecchio a disinfezione a vapore o con mezzi chimici, a norma delle istruzioni ministeriali e sotto la vigilanza del medico di porto.

Art. 69.

Tutte le navi in partenza, nazionali o straniere, destinate all'estero od ai porti dello Stato, con emigranti od immigranti a bordo, devono provvedersi della patente di sanità o far vidimare il ruolo di equipaggio ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 dicembre 1885, per comprovare lo stato di salute del luogo da cui partono. La patente o la vidimazione non sarà accordata se non dopo aver dimostrato lo adempimento di tutte le prescrizioni regolamentarie.

CAPO VIII.

Delle navi in arrivo negli scali e porti dello Stato.

Art. 70.

Ogni capitano o padrone di nave nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato è obbligato:

1° Di mantenersi in completo isolamento, inalberando bandiera gialla, ed impedendo ogni comunicazione prima di avere ottenuto la libera pratica.

2° Di ancorarsi in quel luogo del porto che gli verrà assegnato.

3° Di recarsi immediatamente all'Ufficio di porto locale ponendo sulla lancia un segnale giallo che avverta dello stato di vietata comunicazione nella quale si trova. Ove sulla nave siavi il medico di bordo, questi dovrà accompagnare il capitano.

4° Di presentare all'autorità sanitaria tutte le carte di bordo delle quali sarà richiesto, e di rispondere, previo giuramento nelle forme di legge, all'interrogatorio che gli verrà fatto, dichiarando tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica.

Art. 71.

Alle norme indicate nell'articolo precedente saranno sottoposte anche le navi da guerra nazionali ed estere.

Per esse però le informazioni e l'interrogatorio di cui nell'articolo precedente, saranno ricevute dal funzionario di porto che si reca loro incontro.

Art. 72.

Nei tempi ordinarii le navi che viaggiano lungo le coste dello Stato, sempre che nessuna circostanza aggravante sia avvenuta a bordo nè abbiano avuta alcuna comunicazione durante la traversata, sono esenti al loro approdo da ogni formalità sanitaria.

Art. 73.

La facilitazione, di cui nell'articolo precedente, cesserà qualora sia riconosciuta l'alterazione della salute di qualche individuo a bordo, oppure quando il Ministero dell'Interno lo creda necessario per l'esistenza di qualche malattia infettiva e diffusiva nello Stato od all'estero.

In tali condizioni i capitani dovranno osservare il disposto dell'art. 70.

Art. 74.

Le dichiarazioni fatte dal capitano, a' sensi dell'articolo 70, prima dell'ammissione a pratica, saranno annotate in apposito registro, nel quale non è permessa alcuna cancellatura od alterazione, quando diano luogo a provvedimenti sanitari.

Art. 75.

Allorquando l'autorità di porto dubita dell'esattezza della dichiarazione del capitano, potrà procedere all'esame di persone dell'equipaggio o di passeggieri, sottoponendoli a tutto o parte dell'interrogatorio di cui all'articolo seguente.

Per le navi da guerra basterà sempre la dichiarazione fatta, col vincolo della *parola d'onore*, dal comandante o dall'ufficiale che lo rappresenta.

Art. 76.

Le interrogazioni da rivolgersi al capitano, al momento che questi chiede l'ammissione a pratica, dovranno essere di tal natura da accertare le condizioni sanitarie del luogo di partenza della nave, e degli scali intermedii toccati, il tempo impiegato nella traversata, la qualità e quantità del carico, il numero delle persone che si trovano a bordo, equipaggio e passeggieri, lo stato igienico della nave, ogni caso avvenuto e tutte le comunicazioni avute durante la traversata.

Le risposte dei capitani non potranno farsi note ad estranei, nè essere portate a conoscenza del pubblico.

I capitani esteri che parlano idioma non conosciuto dall'ufficiale di porto dovranno valersi dell'opera di un interprete, a norma del capo III del presente regolamento.

Art. 77.

Le navi provenienti da paesi non soggetti a trattamenti sanitari, se la traversata fu incolume e non

abbiano avute comunicazioni sospette durante la medesima, saranno di regola poste in libera pratica, appena il capitano sia stato interrogato, a sensi dell'articolo precedente.

Art. 78.

Allorquando l'ufficiale di porto lo creda opportuno potrà, però, fare eseguire dal medico di porto o da un agente portuale una visita di ricognizione per accertare se lo stato igienico della nave sia soddisfacente, se il numero degli individui a bordo corrisponde con quello che risulta dalla patente o dalle carte di bordo e con le dichiarazioni del capitano, e se tutte le persone a bordo non presentino indizi di malattia infettiva o diffusiva.

Art. 79.

La visita di ricognizione non sarà eseguita per le navi da guerra, per le quali basta l'assicurazione del comandante o del medico di bordo.

Art. 80.

Quando le navi in arrivo, per le disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze del Ministero dell'Interno, debbano essere sottoposte a visita medica, o questa sia ritenuta necessaria dalle autorità locali per condizioni speciali delle navi, il medico di porto passerà in rassegna tutti gli individui imbarcati o sul bordo della nave stessa, o, preferibilmente, quando è attuabile, in un locale del porto, nel quale possano scendere con le debite cautele di completo isolamento, sottoponendoli a quelle interrogazioni od indagini mediche che egli stimi opportune per accertarsi che non siano affetti da malattie infettive e diffusive.

L'esame del medico si estenderà pure alle condizioni igieniche della nave.

Le misure di disinfezione degli effetti sudici e di lavatura delle persone, come pure le disinfezioni dei locali sospetti di infezione della nave, stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze ministeriali, debbono essere eseguite sotto la vigilanza del medico di porto, a norma delle Istruzioni emanate dal ministero dell'interno.

Art. 81.

Abbenchè il luogo di provenienza di una nave non sia soggetto ad ordinanza sanitaria e la patente presentata sia netta, l'Ufficio di porto ne sospenderà la ammissione a pratica ogni qualvolta risulti una fra le seguenti circostanze:

1° che il numero delle persone esistenti a bordo non concordi con quello segnato sulla patente e sul ruolo di equipaggio;

2° che la patente non sia a stampa, o vi si rivelino cancellature, raschiature od alterazioni, oppure non corrisponda alle dichiarazioni del capitano;

3° che risultino alterazioni nella salute di qualche persona a bordo;

4° che il carico sia tutto od in parte composto di sostanze sospette di compromettere la salute pubblica, come stracci non confezionati secondo le ordinanze ministeriali o effetti di uso sudici;

5° che le condizioni igieniche della nave non siano soddisfacenti;

6° che nella traversata siasi verificato qualche caso di malattia dubbia o di morte, o se risulti di comunicazioni sospette avute nella traversata;

7° che vi sia grande agglomeramento di persone in condizioni poco soddisfacenti di nettezza.

Art. 82.

Ove si avveri qualcuna delle circostanze indicate dall'articolo precedente l'ufficiale di porto, mentre sospenderà la pratica, farà visitare la nave dal medico di porto, il quale, quando riscontri qualche pericolo per la pubblica salute, redigerà apposita relazione della visita, da trasmettersi immediatamente al Prefetto, a cura dell'ufficiale suddetto, occorrendo per telegrafo, per le opportune istruzioni.

Art. 83.

Se le navi in arrivo, anche con patente netta, hanno a bordo animali vivi, equini, bovini, ovini o suini, sarà conceduto lo sbarco degli animali, salvo il disposto di speciali ordinanze, solo dopo che sia stato accertato, pel deposto del capitano o anche di qualche individuo dell'equipaggio interrogati separatamente, o, dove occorra, con visita del veterinario di porto, che gli animali non sono attaccati da nessuna malattia epizootica contagiosa.

Riconoscendosi che gli animali siano affetti da malattie trasmissibili, l'ufficiale di porto o applicherà il disposto delle ordinanze in vigore per tali casi, se ve ne siano, o ne riferirà per telegrafo al Prefetto per le opportune istruzioni.

Art. 84.

I capitani o padroni che comandano navi con carico di cereali, coloniali o sostanze alimentari o di bevande, nell'atto di ricevere la pratica, hanno obbligo di impegnarsi, mediante dichiarazione sottoscritta, di non permettere che ne sia sbarcata nessuna quantità che si trovi avariata alterata o corrotta, e di prevenire in tale contingenza subito l'Ufficio di porto, per quelle disposizioni che fossero del caso.

Le stesse sostanze riconosciute avariate o alterate così da poter riuscire dannose all'uso cui sono destinate, saranno sommerse in mare a conveniente distanza dal porto o dalla riva, o distrutte altrimenti col fuoco.

Art. 85.

Nel caso che gli ufficiali di porto facciano scoperta o ricevano denunzia dell'esistenza delle sostanze sopradette, guaste od adulterate a bordo di qualche nave, ne faranno sollecito rapporto al Prefetto, il quale provvederà ai termini della vigente legge sanitaria e del regolamento speciale sulla vigilanza igienica degli alimenti, bevande ed oggetti di uso domestico, salvo il disposto di speciali ordinanze in proposito.

Art. 86.

Se dalle perizie fatte risulterà che le merci, di cui agli articoli precedenti, pur non essendo atte ad uso alimentare o di bevanda, possano essere utilizzate per uso industriale, il Prefetto, salvo il disposto di speciali prescrizioni del Ministero dell'Interno, ne permetterà l'introduzione, facendo sorvegliare, per mezzo della forza pubblica, l'entrata e l'impiego di dette merci, per l'uso cui furono destinate, trattandole pure, ove sia necessario, con mezzi atti a renderle sempre riconoscibili da chiunque cui si offrissero clandestinamente per uso alimentario o di bevanda.

Le spese derivanti dalle dette misure di vigilanza andranno a carico del proprietario della merce.

Art. 87.

Ogni nave che arrivi con patente brutta o da località contemplata dalle ordinanze di sanità marittima, o con circostanze aggravanti durante la traversata, sarà sottoposta alle misure in ogni speciale caso prescritte dal presente regolamento e dalle ordinanze in vigore.

Art. 88.

La patente è brutta, per gli effetti dell'articolo precedente, allorquando nella medesima è fatta menzione dell'esistenza di una malattia infettiva e diffusiva nel luogo di partenza o dintorni, o negli scali intermedi ove la nave si fosse fermata; oppure quando l'esistenza della malattia stessa sia dichiarata da apposita ordinanza del Ministero dell'Interno.

Art. 89.

Le navi prive di patenti di sanità, se non ne siano dispensate a norma dell'articolo 92, saranno sottoposte alla visita medica e alla disinfezione degli oggetti sudici di uso personale o domestico, se pure non sarà il caso di applicarvi altre misure stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze in vigore.

Art. 90.

Nei casi straordinari di un pericolo imminente e per cui la sospensione della libera pratica non sia giudicata sufficiente, gli Uffici di porto potranno ordinare, sotto la loro responsabilità, le misure d'urgenza che giudicheranno indispensabili per la conservazione della pubblica incolumità, riferendone immediatamente, a mezzo del telegrafo, al competente Prefetto.

Qualora l'Ufficio di porto si valga della facoltà concessagli da questo articolo, dovrà far risultare dell'urgenza del motivo e della necessità della misura adottata con ordinanza, che sarà redatta appena sia possibile e verrà subito trasmessa al Prefetto.

Art. 91.

Le navi, che, per ragione delle loro provenienze o di circostanze avvenute a bordo durante la traversata, debbano, per essere ammesse a libera pratica, subire misure sanitarie a norma del presente regolamento o di ordinanze in vigore, potranno, senza prendere libera pratica, fare operazioni di carico o scarico di merci, ed anche di passeggieri, assoggettandosi a tutte quelle misure di precauzione che saranno ritenute necessarie per evitare altri rapporti.

Nel caso di sbarco di passeggieri si dovrà però richiedere speciale autorizzazione al Prefetto, che la concederà solo su parere del medico provinciale.

I passeggieri e gli oggetti sbarcati saranno soggetti alle misure sanitarie prescritte per il caso.

Art. 92.

Il ministro dell'Interno, d'accordo con quello della Marina, potrà, in tempi ordinari, dispensare dalla presentazione in arrivo della patente di sanità, le provenienze da determinati porti designati con speciale ordinanza.

CAPO IX.

Navi in viaggio sospette di infezione per morbi esotici.

Art. 93.

Ogni volta su di una nave italiana, partita da un porto dello Stato, si manifesti uno o più casi sospetti di colera o di altri morbi infettivi e diffusivi di origine esotica, prima che sia uscita dal bacino del Mediterraneo, il Comandante sarà obbligato a interrompere il viaggio, dirigendosi alla stazione sanitaria più vicina.

Art. 94.

In qualunque località una nave italiana si trovi fuori del Mediterraneo nelle suindicate condizioni, è autorizzata a dirigersi ad una delle stazioni sanitarie, e preferibilmente all'Asinara (Sardegna).

Tanto in questo, come nel caso dell'articolo precedente, dovrà la nave dare avviso telegrafico della sua direzione per mezzo dei semafori.

CAPO X.

Misure sanitarie per le navi in arrivo sospette di infezioni per malattie contagiose comuni nel Regno.

Art. 95.

Per le navi in arrivo, che abbiano avuto nella traversata, o abbiano tuttora a bordo, ammalati o sospetti di *vajuolo, scarlattina, morbillo, difterite* o altra malattia contagiosa fra quelle comuni nelle nostre regioni, si procederà alla visita medica delle persone a bordo ed alla disinfezione degli effetti di uso personale o domestico non perfettamente puliti, e si provvederà inoltre:

a) all'invio degli ammalati sospetti, colle volute cautele, all'ospedale del luogo dove approda la nave o della località più vicina;

b) alla vaccinazione di tutte le persone a bordo, che non presentino segni evidenti di recente innesto, se si tratta di vajuolo;

c) alla diligente disinfezione degli ambienti in cui vi siano stati affetti dalla malattia contagiosa, a norma delle istruzioni ministeriali, e al consecutivo rimbianchimento degli ambienti stessi col latte di calce o colle vernici d'uso;

d) alla perfetta pulizia di tutto il resto della nave e specialmente delle parti di essa destinate ai passeggieri od all'equipaggio.

CAPO XI.

Misure sanitarie per le navi in arrivo sospette di infezione per colera.

Art. 96.

Le navi che arrivano nei porti dello Stato con patente brutta per colera, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell' interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.

Art. 97.

Tutte le dette navi saranno sottoposte a rigorosa visita medica delle persone a bordo ed alla disinfezione di tutti gli effetti di uso personale o domestico, i quali non siano trovati perfettamente puliti.

I medici incaricati delle visite a bordo giudicheranno nei singoli casi se debbansi sottoporre a disinfezione anche gli indumenti di passeggeri o di persone dell'equipaggio.

Art. 98.

Le navi sulle quali si fossero verificati casi di colera durante la traversata o che presentassero all' arrivo casi dichiarati o sospetti di tale malattia, saranno inviate alla stazione sanitaria più vicina, dell'Asinara, o di Poveglia, o di Augusta, per subirvi la visita e le disinfezioni di cui all'articolo precedente e quelle altre misure sanitarie che, di volta in volta, saranno determinate dal Ministero dell' Interno.

Le navi che si trovano in viaggio in tali condizioni potranno direttamente recarsi a dette Stazioni prima di approdare ad altro porto dello Stato, avvertendo possibilmente col mezzo dei semafori.

Art. 99.

Potranno essere dispensate dal trasferirsi ad una stazione sanitaria, per le misure di cui all'articolo precedente, quelle navi, sulle quali, pur essendosi verificati casi di colera nella traversata, non se ne siano poi ripetuti altri da almeno cinque giorni dopo la piena guarigione o la morte dei colpiti, ove le stesse navi abbiano medico e stufa a disinfezione regolamentare a bordo.

Le misure sanitarie prescritte in tali condizioni saranno applicate nel porto stesso di approdo o nelle annesse stazioni sanitarie. In nessun caso però l'acqua della sentina potrà essere versata nel porto, se prima non sarà stata disinfettata a norma delle istruzioni ministeriali.

CAPO XII.

Misure sanitarie per le navi in arrivo sospette di infezione per febbre gialla.

Art. 100.

Le navi che arrivano nei porti lo Stato con patente brutta per febbre gialla, o che sono partite da località dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell'Interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.

Art. 101.

Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica, le navi riconosciute in buone condizioni igieniche, sempre che abbiano un medico e un apparecchio a disinfezione a vapore a bordo e risulti da dichiarazione esplicita del sanitario:

a) che non siano stati sulle medesime caricati effetti sudici di uso personale o domestico, o che tali effetti vennero a bordo lavati e disinfettati convenientemente;

b) che non si sia verificato durante la traversata alcun caso, ancorchè solo sospetto, di febbre gialla.

Art. 102.

Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica ed a regolari disinfezioni degli effetti sudici di uso personale o domestico, quelle navi che non si trovano in qualcuna delle condizioni dell'articolo precedente, sempre, beninteso, che consti da dichiarazione giurata del medico di bordo, od, in mancanza di questo, del capitano, non esservisi verificato durante il viaggio alcun caso, ancorchè solo sospetto, della precitata malattia.

Art. 103.

Saranno ammesse a libera pratica, colle precauzioni accennate nell'articolo precedente e previa disinfezione dei locali che saranno indicati dal medico di porto, le navi provvedute di medico e di stufa a disinfezione regolamentare a bordo, le quali, pur avendo avuto casi di febbre gialla durante il viaggio, ne siano rimaste immuni innanzi l' approdo, per cinque giorni almeno, dopo la piena guarigione o dopo la morte dei colpiti. In questo caso, però, è necessaria un'attestazione giurata del medico, dalla quale risulti che siano state praticate le più rigorose disinfezioni degli effetti appartenenti ai malati ed ai locali in cui essi furono curati.

Art. 104.

Saranno dirette ad una delle stazioni sanitarie marittime, quelle navi che, dopo avere avuto casi di febbre gialla a bordo, arrivino in un porto dello Stato e non si trovino nelle condizioni dell'articolo precedente.

Queste navi potranno anche trasferirsi direttamente alla stazione dell'Asinara, di Poveglia o di Augusta prima di approdare a qualsiasi porto italiano, per subirvi le misure che dal Ministero dell' Interno verranno ordinate, dandone avviso semaforico.

Art. 105.

Sarà in ogni caso vietato a qualunque nave proveniente da regioni infette da febbre gialla, di scaricare nei porti la sua zavorra, se risulti di terra o sabbia; tale operazione dovrà farsi in alto mare alla distanza di 5 chilometri, almeno, dalla spiaggia.

CAPO XIII.

Dei naufragi, degli sbarchi clandestini e degli oggetti gettati dal mare sulla spiaggia.

Art. 106.

L' ufficiale di porto che, nel caso di naufragio di una nave, si reca sul luogo del sinistro pel disimpegno

degl'incarichi commessigli dal « Regolamento per la esecuzione del Codice per la Marina mercantile », dovrà accertarsi dello stato di salute dei naufraghi, e della loro provenienza.

Nel caso che qualcuno dei naufraghi sia ammalato o la nave perduta provenga da località colpita da ordinanza sanitaria, l'ufficiale di porto provvederà perchè le persone siano tenute in osservazione, e siano loro prestati, possibilmente col concorso di un sanitario, i soccorsi necessari; informerà dell'accaduto l'Autorità locale e chiederà telegraficamente istruzioni al Prefetto.

Art. 107.

Qualora l'Autorità marittima venga a conoscere che su qualche punto del litorale, siano sbarcati clandestinamente individui o merci, dovrà recarsi sul posto per prendere tutti i provvedimenti eventualmente necessari nell'interesse della pubblica salute.

Art. 108.

Nel caso fossero trovati sulla spiaggia degli oggetti abbandonati, l'ufficiale di porto, ove si tratti di effetti di uso personale o domestico, li farà sottoporre a disinfezione, oppure, ove ciò non sia possibile, li farà distruggere col fuoco.

Art. 109.

Gli agenti doganali, nel caso dello sbarco clandestino di passeggieri o di effetti di uso personale o domestico, saranno obbligati ad informarne gli Uffici di porto, trattenendo intanto in isolamento le persone e gli oggetti.

Art. 110.

Venendo rigettato dal mare sulla spiaggia qualche cadavere, l'ufficiale di porto ne darà immediato avviso al sindaco ed all'autorità giudiziaria.

Spetterà al sindaco di provvedere pel seppellimento, che dovrà essere eseguito con le norme stabilite pei morti di malattie contagiose, se non siasi altrimenti accertata altra causa della morte.

CAPO XIV.
Stazioni sanitarie.

Art. 111.

L'ordine di servizio di ciascuna delle stazioni sanitarie dell'Asinara, Poveglia, Augusta, Brindisi, Genova e Nisida o altra che si istituisca, sarà determinato da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministero dell'Interno.

Art. 112.

I capitani delle navi che verranno inviate o si dirigeranno spontaneamente ad una delle dette stazioni per subirvi le misure sanitarie a norma del presente regolamento o di speciali ordinanze, dovranno prendere ancoraggio nel punto loro designato dall'autorità di porto ed uniformarsi quindi alle disposizioni dell'incaricato del servizio sanitario della stazione.

In caso di contestazioni, provvederà il Prefetto della rispettiva provincia, udito il medico provinciale, senza che tale ricorso abbia effetto sospensivo.

Art. 113.

Di regola i passeggieri e l'equipaggio subiranno il periodo di osservazione a bordo, scendendo soltanto alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli effetti sudici di uso personale e domestico, secondo sarà ordinato dal sanitario della stazione.

Tanto allo sbarco e al rimbarco delle persone e degli effetti d'uso, quanto al trasporto e alla ripresa di questi ultimi agli apparecchi di disinfezione, dovrà provvedere il capitano della nave con personale ed imbarcazioni bene equipaggiate e in numero sufficiente perchè tali operazioni si compiano regolarmente.

Art. 114.

Quando tutte od alcuna delle persone imbarcate sulla nave dovessero rimanere nella Stazione sanitaria per qualche tempo, prima che la nave abbia libera pratica, per le misure sanitarie o per osservazione, il capitano della nave stessa è obbligato a provvedere al loro mantenimento.

Art. 115.

Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno la retta giornaliera stabilita dalla legge, salve le esenzioni stabilite pure dalla legge.

Art. 116.

È in facoltà delle persone ricoverate all'ospedale di chiamare, a loro spese, altro medico da quello della Stazione.

CAPO XV.
Spese per misure sanitarie.

Art. 117.

I comandanti delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie alle quali sono sottoposti i passeggieri, gli oggetti d'uso, le merci e le navi stesse, sia nei porti che nelle stazioni sanitarie.

Le spese sopradette saranno calcolate secondo una tariffa, che sarà approvata dal Ministero dell'Interno e pubblicata in tutti gli Uffici di porto e presso le Stazioni sanitarie.

I capitani non potranno ottenere le carte di bordo fino a che non avranno soddisfatto alle sopracitate spese, ritraendone regolare ricevuta.

CAPO XVI.
Pene.

Art. 118.

Le infrazioni al presente regolamento sono punite a norma dell'art. 17 della legge sanitaria, con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.

Il Ministro dell'Interno
CRISPI.

Il Ministro della Marina
MORIN.

CIRCOSCRIZIONE MARITTIMA
colla classificazione dei scali o porti del Regno
a termini degli articoli 5 e 6 del Regolamento di Sanità marittima.

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
PORTO MAURIZIO	S. Remo	Ventimiglia	2ª
		Bordighera	2ª
		Ospedaletti	2ª
		S. Remo	1ª
	Porto Maurizio	Arma (Taggia)	2ª
		S. Stefano al Mare	2ª
		Porto Maurizio	1ª
	Oneglia	Oneglia	1ª
		Diano Marina	2ª
		Cervo	2ª
		Laigueglia	2ª
		Alassio	2ª
SAVONA	Loano	Albenga	2ª
		Ceriale	2ª
		Loano	2ª
		Pietra Ligure	2ª
		Finalmarina	2ª
	Savona	Noli	2ª
		Spotorno	2ª
		Vado	2ª
		Savona	1ª
		Albissola Marina	2ª
	Varazze	Celle Ligure	2ª
		Varazze	2ª
		Cogoleto	2ª
GENOVA	Sestri Ponente	Arenzano	2ª
		Voltri	2ª
		Pra	2ª
		Pegli	2ª
		Sestri Ponente	2ª
(*Segue*) GENOVA	Genova	Cornigliano	2ª
		Sampierdarena	2ª
		Genova	1ª
		Foce	2ª
		Sturla	2ª
		Quinto	2ª
		Nervi	2ª
	Camogli	Bogliasco	2ª
		Sori	2ª
		Recco	2ª
		Camogli	1ª
		Portofino	2ª
		Santa Margherita	2ª
		Rapallo	2ª
SPEZIA	Chiavari	Zoagli	2ª
		Chiavari	1ª
		Lavagna	2ª
		Sestri Levante	2ª
		Riva di Sestri Levante	2ª
		Moneglia	2ª
		Deiva	2ª
		Framura	2ª
		Bonassola	2ª
		Levanto	2ª
	Spezia	Monterosso	2ª
		Vernazza	2ª
		Corniglia	2ª
		Riomaggiore	2ª
		Portovenere	2ª
		Grazie	2ª
		Fezzano	2ª
		Spezia	1ª
		Pertusola	2ª
		Lerici	2ª
		Avenza (Carrara)	2ª
		Foce della Magra	2ª

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
LIVORNO	Livorno	San Giuseppe (Massa)	2ª
		Forte dei Marmi (Pietrasanta)	2ª
		Viareggio	1ª
		Bocca d'Arno (Pisa)	2ª
		Livorno	1ª
		Gorgona (isola)	2ª
		Vada (Rosignano Marittimo)	2ª
		Cecina	2ª
		Castagneto	2ª
		San Vincenzo (Campiglia Marittima)	2ª
		Baratti (Piombino)	2ª
		Piombino	2ª
		Torre Mozza (Piombino)	2ª
		Follonica (Massa Marittima)	2ª
		Castiglione della Pescaia	2ª
	Porto Santo Stefano	Torre San Rocco (Grosseto)	2ª
		Talamone (Orbetello)	2ª
		Torre Saline	2ª
		Porto S. Stefano (Monte Argentario)	1ª
		Port'Ercole (Monte Argentario)	2ª
PORTOFERRAIO	Portoferraio	Capraia (isola)	2ª
		Portoferraio	1ª
		Procchio	2ª
		Marciana Marina	2ª
		Campo (Marciana Marina)	2ª
		Porto Longone	1ª
		Pianosa (isola)	2ª
		Gglio (isola)	2ª
	Rio Marina	Rio Marina	2ª

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
CIVITAVECCHIA	Civitavecchia	Montalto di Castro	2ª
		Porto Clementino	2ª
		Civitavecchia	1ª
		Santa Marinella	2ª
		Palo	2ª
		Fiumicino	2ª
		Porto d'Anzio	2ª
		Astura	2ª
		Fogliano	2ª
		Torre Vittoria	2ª
		Badino	2ª
		Terracina	2ª
GAETA	Gaeta	Ponza (isola)	2ª
		Sperlonga	2ª
		Gaeta	1ª
		Borgo di Gaeta	2ª
		Formia	2ª
		Minturno	2ª
		Mondragone	2ª
NAPOLI	Ischia	Ventotene	2ª
		Ischia	2ª
		Casamicciola	2ª
		Forio	2ª
		Sant'Angelo	2ª
	Procida	Procida	2ª
	Pozzuoli	Baia	2ª
		Pozzuoli	1ª
	Napoli	Nisida	1ª
		Napoli	1ª
	Torre del Greco	Granatello	2ª
		Torre del Greco	2ª

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
CASTELLAMMARE DI STABIA	Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	1ª
		Castellammare di Stabia	1ª
	Meta	Vico Equenso	2ª
		Meta	2ª
		Piano di Sorrento	2ª
		Sorrento	2ª
		Massalubrense	2ª
		Capri (isola)	2ª
		Positano	2ª
		Praiano	2ª
		Conca Marini	2ª
	Salerno	Amalfi	2ª
		Atrani	2ª
		Minori	2ª
		Maiori	2ª
		Cetara	2ª
		Vietri sul Mare	2ª
		Salerno	1ª
		Agropoli	2ª
		Castellabate	2ª
		Ogliastro	2ª
		Agnone (Ortodonico)	2ª
		Acciarolo	2ª
		Pioppi	2ª
		Ascea	2ª
		Pisciotta	2ª
		Palinuro	2ª
		Camerota	2ª
		Scarco	2ª
		Capitello (Ispani)	2ª
		Vibonati	2ª
		Sapri	2ª
PIZZO	Paola	Maratea	2ª
		Scalea	2ª
		Diamante	2ª
		Belvedere	2ª

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
(Segue) PIZZO	*(Segue)* Paola	Cetraro	2ª
		Fuscaldo	2ª
		Paola	2ª
		San Lucido	2ª
		Longobardi	2ª
		Amantea	2ª
	Pizzo	Sant' Eufemia	2ª
		Pizzo	2ª
		Porto Santa Venere	2ª
		Tropea	2ª
		Nicotera	2ª
		Santa Maria delle Grotte	2ª
REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria	S. Ferdinando (Rosarno)	2ª
		Gioja Tauro	2ª
		Palmi	2ª
		Bagnara	2ª
		Scilla	2ª
		Cannitello	2ª
		Villa San Giovanni	2ª
		Catona	2ª
		Gallico	2ª
		Reggio di Calabria	1ª
		Ufficio succursale al porto di Reggio	1ª
		Pellaro	2ª
		Melito di Porto Salvo	2ª
		Bova	2ª
		Palizzi	2ª
		Brancaleone	2ª
		Bianco	2ª
		Bovalino	2ª
		Gerace	2ª
		Siderno	2ª
		Gioiosa Jonica	2ª
		Roccella Jonica	2ª
		Monosterace	2ª

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
TARANTO	Cotrone	Badolato	2ª
		Soverato	2ª
		Marina di Catanzaro	2
		Capo Rizzuto	2ª
		Cotrone	1ª
		Torre Nuova (Cirò)	2ª
	Taranto	Cariati	2ª
		Rossano	2ª
		Corigliano Calabro	2ª
		Torre Cerchiara	2ª
		Trebisacce	2ª
		Amendolara	2ª
		Rocca Imperiale	2ª
		Montalbano Jonico (Scanzano)	2ª
		Taranto	1ª
	Gallipoli	Torre Cesaria (Nardò)	2ª
		Gallipoli	1ª
		Leuca (Capo S.ta Maria)	2ª
		Tricase	2ª
		Castro	2ª
		Otranto	2ª
	Brindisi	San Cataldo (Lecce)	2ª
		Brindisi	1ª
		Santa Sabina (Carovigno)	2ª
		Villanova (Ostuni)	2ª
BARI	Bari	Monopoli	2ª
		Polignano a Mare	2ª
		Mola di Bari	2ª
		Bari	1ª
		San Spirito	2ª
		Giovinazzo	2ª
	Molfetta	Molfetta	1ª
		Bisceglie	2ª
		Trani	1ª
(*Segue*) BARI	Barletta	Barletta	1ª
		Margherita di Savoia	2ª
		Manfredonia	1ª
		Mattinata	2ª
ANCONA	Rodi	Viesti	2ª
		Peschici	2ª
		Sanmenaio	2ª
		Rodi	2ª
		Mileto	2ª
		Lesina	2ª
		Tremiti (isola)	2ª
	Ortona	Termoli	2ª
		Vasto	2ª
		San Vito Chietino	2ª
		Ortona	2ª
		Pescara	2ª
		Silvi	2ª
		Giulianova	2ª
		Martinsicuro	2ª
	Ancona	S. Benedetto del Tronto	2ª
		Grottammare	2ª
		Cupra Marittima	2ª
		Pedaso	2ª
		Porto San Giorgio	2ª
		Sant' Elpidio a Mare	2ª
		Porto Civitanova	2ª
		Porto Recanati	2ª
		Numana	2ª
		Ancona	1ª
		Falconara	2ª
		Sinigaglia	2ª
RIMINI	Pesaro	Fano	2ª
		Pesaro	2ª

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
(Segue) RIMINI	*(Segue)* Pesaro	Fiorenzuola	2ª
		Gabicce	2ª
		Cattolica	2ª
	Rimini	Riccione	2ª
		Rimini	1ª
		Bellaria	2ª
		Cesenatico	2ª
		Cervia	2ª
	Ravenna	Ravenna	1ª
		Porto Corsini	1ª
		Primaro	2ª
		Magnavacca	2ª
		Volano	2ª
		Porto di Goro	2ª
VENEZIA	Chioggia	Forcello di Gnocca (Porto Tolle)	2ª
		Porto Tolle	2ª
		Porto Levante (Donada)	2ª
		Chioggia	1ª
		Pellestrina	2ª
	Venezia	Alberoni (Malamocco)	1ª
		Venezia	1ª
		Lido (Venezia)	1ª
		Tre Porti (Burano)	2ª
		Falconera	2ª
		Porto Tagliamento (Latisana)	2ª
		Porto Lignano (Latisana)	2ª
		Precenico	2ª
		Canalmuro di PortoBuso	2ª
		Porto Nogaro	2ª
CAGLIARI	Carloforte	Oristano	2ª
		Carloforte	1ª
		Sant'Antioco	2ª

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
(Segue) CAGLIARI	Cagliari	Cagliari	1ª
		Muravera	2ª
		Tortolì	2ª
		Cala Gonone	2ª
		Orosei	2ª
		Siniscola	2ª
MADDALENA	Maddalena	Terranova Pausania	2ª
		Golfo Aranci	2ª
		Maddalena (isola)	1ª
		Santa Teresa Gallura	2ª
	Portotorres	Castelsardo	2ª
		Portotorres	1ª
		Asinara (isola)	1ª
		Porto San Nicolò	2ª
		Porto Conte	2ª
	Alghero	Alghero	2ª
		Bosa	2ª
MESSINA	Lipari	Lipari (isola)	2ª
		Filicudi (isola)	2ª
		Panarea (isola)	2ª
		Salina (isola)	2ª
		Stromboli (isola)	2ª
	Milazzo	Castel di Tusa	2ª
		S. Stefano di Camastra	2ª
		Caronia	2ª
		S. Agata di Militello	2ª
		Naso (Capo d'Orlando)	2ª
		Brolo	2ª
		Gioiosa Marea	2ª
		Patti	2ª
		Oliveri	2ª
		Furnari	2ª
		Milazzo	1ª

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
(Segue) MESSINA	Messina	Spadafora S. Martino	2ª
		Faro (Messina)	2ª
		Messina	1ª
		Scaletta Zanclea	2ª
		Nizza Sicilia	2ª
		Santa Teresa di Riva	2ª
		Gallodoro (Letoianni)	2ª
		Giardini	2ª
CATANIA	Riposto	Riposto	1ª
	Catania	Acireale	2ª
		Aci Castello	2ª
		Catania	1ª
	Augusta	Brucoli (Augusta)	2ª
		Augusta	1ª
	Siracusa	Siracusa	1ª
		Avola	2ª
		Noto (Calabernardo)	2ª
		Marzamemi (Pachino)	2ª
		Pozzallo	2ª
PORTO EMPEDOCLE	Terranova	Sampieri (Scicli)	2ª
		Mazzarelli (Ragusa)	2ª
		Punta Secca (S. Croce Camerina)	2ª
		Scoglitti	2ª
		Terranova di Sicilia	2ª
	Porto Empedocle	Licata	1ª
		Palma di Montechiaro	2ª
		Porto Empedocle	1ª
		Siculiana	2ª
		Sciacca	2ª
		Porto Palo di Menfi	2ª
		Linosa (isola)	2ª
		Lampedusa (isola)	2ª

COMPARTIMENTI	CIRCONDARI	UFFICI	CLASSE sanitaria
TRAPANI	Marsala	Mazzara	2ª
		Marinella (*Sotto Delegazione di Mazzara*)	2ª
		Marsala	1ª
	Trapani	Pantelleria (isola)	2ª
		Favignana (isola)	2ª
		Marittimo	2ª
		Levanzo	2ª
		Trapani	1ª
		Bonaggia	2ª
		San Vito lo Capo	2ª
PALERMO	Palermo	Castellammare del Golfo	2ª
		Balestrate	2ª
		Terrasini	2ª
		Cala di Pozzillo (Cinisi)	2ª
		Isola delle Femmine	2ª
		Isola d'Ustica	2ª
		Palermo	1ª
		Porticello	2ª
		Trabia	2ª
		Termini Imerese	2ª
	Cefalù	Cefalù	2ª
		Finale	2ª

Il Numero **CCXLVII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 31 e 33 della legge 6 luglio 1862 n. 680;

Visto il R. decreto in data 1° dicembre 1889 n. MMMDLXXX (serie 3ª Parte supplementare);

Vista la deliberazione della Camera di Commercio ed Arti di Venezia in data 24 marzo 1895;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di Commercio ed Arti di Venezia è autorizzata ad imporre una tassa sul commercio temporaneo esercitato nel proprio distretto camerale, entro i limiti massimi, stabiliti dalla seguente Tabella:

a) per l'esercizio aperto da 1 a 10 giorni L. 5.00.
b) » » » da 10 a 20 » » 10.00
c) » » » da 20 a 30 » » 20.00.
d) per ogni mese successivo o parte di mese » 10.00.

Art. 2.

Sono esonerati dalla tassa gli esercizi temporanei che espongono in vendita merci per un valore non superiore alle lire cinquanta.

Art. 3.

Il prodotto della nuova tassa sarà destinato integralmente a parziale sollievo dei contribuenti che pagano la tassa principale di cui al R. decreto 1° dicembre 1889 n. MMMDLXXX (serie 3ª Parte supplementare), a cominciare dall'ultima categoria soggetta alla tassa medesima.

Art. 4.

È approvato e reso esecutivo il regolamento seguente per la riscossione della tassa suddetta, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 9 ottobre 1895.

UMBERTO.

A. Barazzuoli.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. Calenda di Tavani.

Regolamento per la riscossione della tassa sul commercio temporaneo nella città di Venezia.

Art. 1.

Tutti coloro che intendono aprire un esercizio temporaneo, dovranno darne preventivo avviso alla Camera di commercio, indicando il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e la durata dell'esercizio.

Dovranno pure dare la prova di avere pagata la tassa.

Art. 2.

Agli esercenti che trascurassero di prestarsi alla denunzia sopra indicata sarà intimato, per mezzo dell'esattore, il pagamento della tassa che dovrà essere effettuata entro tre giorni dalla consegna della diffida.

Art. 3.

Trascorso questo termine la Camera potrà procedere contro i debitori morosi all'esecuzione privilegiata a sensi delle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte.

Art. 4.

I cursori della Camera, i messi municipali e gli agenti tutti della pubblica forza, per ogni esercizio denunciato e non conosciuto dalla Camera avranno diritto ad una graziale corrispondente al 20 0[0 della tassa imposta all'esercizio stesso.

Tale graziale sarà pagata dalla Cassa della Camera sopra mandato del Presidente.

Art. 5.

Per il versamento degli importi incassati, l'esattore si atterrà, circa il tempo ed ai modi, alle norme prescritte per la tassa ordinaria.

Anche su questa tassa speciale spetterà all'Esattore l'aggio consueto.

Art. 6.

Spetterà alla Commissione d'appello, pei ricorsi contro la tassa camerale, di risolvere le controversie che potessero sorgere circa l'applicazione della tassa.

Art. 7.

Dalla tassa sono esclusi: la vendita di sostanze alimentari, quelle che si effettuano in tempo di fiera nonchè gli esercizi che sono colpiti dall'ordinaria tassa camerale.

Art. 8.

La tassa verrà riscossa coi privilegi della pubblica imposta e nei modi prescritti dal regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio
A. BARAZZUOLI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno* **a S. M. il Re,** *nell'udienza del 25 ottobre 1895, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Galatro (Reggio Calabria).*

Sire,

Scopo principale dell'amministrazione provvisoria del Comune di Galatro, affidata dalla M. V. con decreto del 4 luglio u. s. ad un R. Commissario straordinario, era la sistemazione delle finanze comunali, strettamente collegata alla definizione di parecchi gravi questioni, sommamente interessanti quella civica azienda. La realizzazione di numerosi sussidi attivi, la risoluzione della vertenza dei bagni minerali di proprietà del Comune, l'esazione di vari crediti, la rivendicazione di molti terreni usurpati, sono tutte operazioni già condotte a buon punto; ma che pel loro compimento, che è opportuno avvenga per opera del R. Commissario straordinario, richiedono sia prorogato di due mesi il termine dell'amministrazione provvisoria, che scadrebbe il 1° novembre prossimo.

Nell'interesse quindi del Comune di Galatro non esito proporre a V. M. di dare tale provvedimento, apponendo la Vostra Augusta firma all'unito schema di decreto.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduto il Nostro decreto 4 luglio 1895, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Galatro, in provincia di Reggio Calabria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Galatro, è prorogato di due mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Monza, addì 25 ottobre 1895.

UMBERTO.

CRISPI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 279423 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 96483 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 230 annue al nome di Tangredi Luigi fu Giosuè, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tancredi Luigi, etc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 359116 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al N. 12606 della soppressa Direzione di Palermo), per L. 10 al nome di Boscaino Gaetano di Gaspare domiciliato in Palermo, (con annotazione d'ipoteca a favore dell'Amministrazione delle R. Poste per cauzione del titolare) fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Boscarino Gaetano di Gaspare domiciliato in Palermo, (con annotazione d'ipoteca come sopra) vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 24 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1065563 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 250, al nome di Bonafede Vincenzo, Telesforo, Francesco e Maddalena fu Giovanni, minori sotto la patria potestà della madre Giuseppina Callegaris, domiciliati in Cornigliano (Genova), con usufrutto vitalizio a favore di Buzzi Damasa di Pavia, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bonafede Vincenzo, Telesfora, Francesco e Maddalena fu Giovanni, minori, come sopra, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 ottobre 1895.

Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

N. 578972 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 3350.

» 711723, per L. 100, a favore di Valle Giulia di Domenico, vedova di Domenico Veroggio, e Veroggio *Ersilia*, *Luigia* Andrea e Tomaso fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della loro madre Giulia Valle predetta, tutti eredi indivisi, domiciliati a Genova.

» 664253, per L. 65, a favore di Veroggio Andrea, Tommaso, *Ersilia* e *Luigia* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della loro madre Giulia Valle di Domenico vedova del detto Veroggio, domiciliata in Genova,

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Valle Giulia di Domenico, vedova di Domenico Veroggio, e Veroggio Andrea, Tommaso, *Marianna-Domenica-Ersilia* e *Maria-Anna-Luigia* fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della loro madre Giulia Valle, eredi indivisi, domiciliati a Genova le prime due ed agli stessi minori come sopra indicati la terza, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè:

1° N.	823871		d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 105 al nome di Ciusano Erminia fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Teresa Gilardi, domiciliata in Chieri (Torino);
2° »	1032536	di L. 45	intestata come sopra;
3° »	1028979	» 105	intestata a Cinsano Erminia fu Stefano, minore ecc., (il resto come sopra);
4° »	953424	» 5	intestata a Cinsano Erminia fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Gilardi Teresa fu Felice, domiciliata come sopra;
5° »	824721	» 50	intestata a Cinsano Erminia fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Gilardi Teresa, domiciliata come sopra;
6° »	846137	» 85	intestata a Cinzano Erminia (il resto come sopra);
7° »	1038753	» 60	intestata come sopra;

furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cinzano Vittorina-Erminia-Margherita-Enrichetta fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Gilardi Teresa, domiciliata in Chieri (Torino), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1036715 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55, al nome di Tumminelli Pellegrino, Rosalia, Baldassarre, Giuseppa, Vincenzo e Melchiorre fu Biagio, minori sotto la patria potestà della madre Mortillaro Maria Felice vedova Tumminelli, domiciliati in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tumminelli Pellegrina, Rosalia, Baldassarre ecc. ecc. come sopra veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE. (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 628280 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20 al nome di Landini Emilio di Antonio, minore sotto la patria potestà di detto suo padre domiciliato a Lodi (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Landini Angelo-Giulio-Emilio di Antonio, minore ecc., (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Dal sig. Del Lupo ing. Angelo fu Vincenzo, incaricato di ritirare dalla Sezione di Tesoreria Provinciale di Campobasso dei titoli di Debito Pubblico, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta N. 123, protocollo N. 305 e posizione N. 10787, rilasciata dall'Intendenza di Finanza di detta città in data 25 febbraio 1895 per la presentazione di tre certificati nominativi 5 0[0 della complessiva annua rendita di L. 150 col godimento dal 1° gennaio stesso anno, intestati alla Congregazione di Carità di Riccia (Campobasso), della quale rendita il sig. Ciccaglione Achille, Presidente della Congregazione medesima, aveva chiesto la conversione nel consolidato 4,50 0[0.

Ai termini dell'art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, saranno liberamente consegnati al nominato ing. Del Lupo Angelo fu Vincenzo, i titoli di rendita provenienti dalla richiesta conversione, senza ritirare la detta ricevuta.

Roma, il 22 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PREAVVISO DI ESTRAZIONI.

Si notifica che nel giorno di venerdì 15 novembre del corrente anno, alle ore 9, ed occorrendo nei giorni successivi, in una sala del Palazzo ove ha sede questa Direzione Generale, via Goito n. 1 in Roma, con accesso al pubblico, si procederà colle prescritte formalità alle seguenti operazioni relative alle Obbligazioni emesse pei Lavori di sistemazione del Tevere, autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583 (Serie 2ª), e cioè:

a) Alla 17ª estrazione a sorte di una delle cinquanta serie di 460 Obbligazioni del capitale nominale di L. 500 ciascuna, create con la legge 30 giugno 1876, n. 3201 (Serie 2ª) per l'eseguimento della *Prima Serie* dei Lavori suddetti ed emesse in forza del R. decreto 6 ottobre 1877, n. 4075 (Serie 2ª).

b) Alle estrazioni a sorte delle Obbligazioni pure da L. 500 create con la legge 23 luglio 1881, n. 338 (Serie 3ª), per l'esecuzione della *Seconda Serie* dei Lavori predetti, e cioè:

14ª Estrazione — Obbligazioni n. 76 sulle 7683 vigenti della Emissione per l'anno 1881 — R. decreto 26 febbraio 1882, n. 647 (Serie 3ª);

13ª Estrazione — Obbligazioni n. 72 sulle 7760 vigenti della Emissione 1882 — R. decreto 4 maggio 1884, n. 2268 (Serie 3ª);

11ª Estrazione — Obbligazioni n. 63 sulle 7686 vigenti della Emissione 1883 — Regi decreti 17 novembre 1884, n. 2779, e 24 dicembre 1885, n. 3585 (Serie 3ª);

9ª Estrazione — Obbligazioni n. 55 sulle 7678 vigenti dell'Emissione 1884 — Regi decreti 5 settembre 1886, n. 4070, 26 giugno 1887, n. 4658, e 20 settembre 1887, n. 4968 (Serie 3ª);

9ª Estrazione — Obbligazioni n. 55 sulle 7678 vigenti dell'Emissione 1885 — Regi decreti 26 giugno 1887, n. 4658, e 20 settembre 1887, n. 4968 (Serie 3ª) suddetti.

c) Alle Estrazioni a sorte delle Obbligazioni anch'esse da L. 500 create con la legge 15 aprile 1886, n. 3791 (Serie 3ª) per l'eseguimento della *Terza Serie* dei Lavori di sistemazione del Tevere, e cioè:

8ª Estrazione — Obbligazioni n. 105 sulle 14948 vigenti dell'Emissione per gli Esercizi finanziari 1885-86 e 1886-87 — R. decreto 1° dicembre 1887, n. 5102 (Serie 3ª);

7ª Estrazione — Obbligazioni n. 65 sulle 9343 vigenti della Emissione 1887-88 — R. decreto 1° novembre 1888, n. 5766 (Serie 3ª);

7ª Estrazione — Obbligazioni n. 67 sulle 10152 vigenti della Emissione 1888-89 — R. decreto 1° agosto 1889, n. 6346 (serie 3ª);

6ª Estrazione — Obbligazioni n. 63 sulle 9932 vigenti della Emissione 1889-90 — RR. decreti 1° agosto 1889, n. 6346, e 5 giugno 1890, n. 6884 (serie 3ª);

4ª Estrazione — Obbligazioni n. 79 sulle 14144 vigenti della Emissione 1890-91 e 1891-92 — R. decreto 24 gennaio 1892, n. 14;

d) Alla 1ª estrazione a sorte delle Obbligazioni esse pure da L. 500 state emesse in virtù del R. decreto 21 novembre 1894, n. 522, con decorrenza dal 1° gennaio 1895, in saldo della 7ª quota per la *terza serie* dei lavori di sistemazione del Tevere — Legge 15 aprile 1886, n. 3791 (serie 3ª) suddetta — e quote a tutto l'esercizio finanziario 1894-95 per la *quarta ed ultima serie* dei suddetti lavori — Leggi 2 luglio 1890, n. 6936, e 7 giugno 1894, n. 221.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di 102 sulle 21500 emesse.

Con successiva notificanza saranno pubblicati i risultati delle dodici estrazioni suaccennate.

Roma, addì 31 ottobre 1895.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
GHIRONI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e del

(N.B. Nei prezzi non è compreso il dazio consumo,

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.
		L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
	REGIONE I. —												
1	Cuneo	23 50	22 ..	40 75	35 80	16 50	14 50	19 ..	18 25	34 ..	30 ..	170 ..	150 ..
3	Carmagnola *(Torino)*	21 83	20 68	37 22	36 11	15 58	14 41	19 ..	17 -	38 ..	32 ..	170 ..	150 ..
3	Chivasso *(Torino)*	22 75	21 60	31 90	29 30	16 30	15 02	16 25	15 50	- ..	.. ..	.. ..	.. ..
4	Alessandria	21 75	.. ..	.. ..	.. -	15 50	.. -	15 -	.. ..	36 ..	30 ..	170 ..	150 ..
5	Vercelli *(Novara)*	21 ..	.. -	28 60	26 35	16 ..	.. ..	.. ..	- -	38 70	.. ..	- -	.. ..
	REGIONE II. —												
6	Pavia	23 ..	21 75	35 ..	27 ..	15 25	14 ..	15 75	15 ..	36 ..	32 ..	- ..	.. ..
7	Milano	22 25	21 50	35 07	32 07	17 50	15 35	13 75	.. ..	39 50	17 ..	165 -	148 ..
8	Como	22 50	22 ..	- ..	.. ..	16 ..	15 ..	16 25	15 75	.. ..	.. ..	.. ..	- ..
9	Tirano *(Sondrio)*	24 ..	22 ..	42 ..	38 ..	20 ..	18 ..	21 -	19 ..	35 ..	28 ..	.. -	.. ..
10	Bergamo	21 25	21 ..	38 50	26 20	16 ..	15 ..	16 20	15 35	44 50	30 50	161 40	120 70
11	Brescia	23 77	21 77	36 -	31 50	17 22	14 80	15 ..	14 ..	41 ..	34 ..	145 ..	120 ..
12	Cremona	21 90	21 20	34 ..	32 ..	14 50	13 80	15 ..	14 ..	37 ..	30 ..	.. ..	.. ..
13	Mantova	22 25	21 25	34 ..	31 -	16 25	15 25	15 50	15 ..	30 ..	22 ..	158 ..	130 ..
	REGIONE III. —												
14	Verona	22 12	20 60	37 50	33 25	17 37	16 67	14 75	11 50	49 50	30 60	115 ..	92 45
15	Vicenza	21 25	21 -	38 ..	36 ..	18 50	17 75	15 25	14 75	38 -	34 ..	.. ..	.. ..
16	Belluno	21 50	20 ..	39 ..	33 ..	19 ..	17 ..	16 ..	.. ..	36 ..	25 ..	140 ..	100 ..
17	Udine	21 65	20 06	43 21	33 55	17 11	14 90	.. ..	- ..	35 92	27 30	133 87	100 11
18	Conegliano *(Treviso)*	21 71	21 09	39 ..	35 ..	17 83	16 34	15 50	.. .	42 ..	35 ..	130 ..	112 ..
19	Treviso	21 10	20 75	39 ..	37 50	16 20	15 90	15 25	15 ..	29 ..	25 ..	.. ..	.. ..
20	Dolo *(Venezia)*	21 ..	19 75	36 ..	28 ..	17 -	14 75	14 50	14 ..	40 ..	27 ..	.. ..	.. ..
21	Noale *(Venezia)*	21 -	20 50	38 -	31 ..	17 ..	16 50	15 50	15 ..	32 ..	26 ..	115 ..	105 ..
22	Padova	21 75	20 75	35 ..	32 -	17 ..	16 ..	14 50	.. ..	34 ..	30 ..	132 ..	88 -
23	Rovigo	22 ..	21 40	35 ..	32 50	17 ..	15 ..	14 75	.. ..	50 ..	25 ..	145 ..	125 ..
	REGIONE IV. —												
24	Porto Maurizio	.. ..	.. -	45 ..	40 ..	17 ..	16 ..	.. ..	- ..	34 ..	27 ..	127 ..	120 ..
25	Genova	21 57	.. ..	36 37	30 25	15 50	13 34	14 87	14 75	36 50	28 50	117 50	105 ..
	REGIONE V. —												
26	Piacenza	22 04	21 95	.. ..	.. ..	14 76	13 80	14 25	13 75	35 ..	30 ..	.. ..	.. ..
27	Parma	23 12	22 62	38 ..	31 ..	16 ..	15 50	15 25	14 75	37 50	28 ..	190 ..	140 ..
28	Reggio nell'Emilia	23 ..	22 ..	45 ..	42 ..	16 50	15 50	18 ..	17 ..	34 ..	24 ..	.. ..	.. ..
29	Modena	20 87	20 12	46 ..	41 50	16 25	13 50	14 50	14 ..	27 50	22 50	147 50	127 50
30	Ferrara	22 12	21 62	45 50	38 50	14 75	.. ..	14 87	- ..	30 ..	19 50	150 ..	120 ..
31	Bologna	22 75	21 50	41 50	39 ..	15 50	.. ..	16 50	15 75	32 50	27 50	167 50	147 50
32	Ravenna	21 50	21 25	48 ..	38 ..	14 ..	13 50	18 -	15 ..	50 ..	35 ..	160 ..	155 ..
33	Forlì	22 ..	21 50	48 ..	42 ..	14 50	14 ..	17 ..	14 50	70 ..	40 ..	150 ..	125 ..
	REGIONE VI. —												
34	Pesaro	20 87	.. ..	.. ..	.. ..	13 50	.. ..	17 -	.. ..	42 30	37 30	123 ..	116 .
35	Jesi *(Ancona)*	21 50	.. ..	51 ..	39 ..	15 25	15 ..	.. ..	- -	39 ..	33 ..	120 ..	108 ..
36	Macerata	20 50	.. ..	.. ..	.. ..	14 25	- ..	.. ..	.. ..	43 ..	38 ..	145 ..	115 ..
37	Ascoli Piceno	21 ..	20 ..	52 60	42 60	15 ..	.. ..	.. ..	.. ..	45 ..	35 ..	135 -	110 ..
38	Foligno *(Perugia)*	21 68	21 45	50 ..	38 -	14 16	.. ..	.. ..	.. ..	46 ..	36 ..	100 ..	96 85
	REGIONE VII. —												
39	Lucca	23 83	22 41	53 ..	45 .	13 74	12 28	17 .	15 -	45 ..	35 ..	130 ..	120 -
40	Pisa	23 42	22 97	.. ..	- ..	15 48	15 ..	15 25	.. .	24 ..	20 ..	134 16	127 45
41	Livorno	22 50	22 -	46 ..	42 ..	11 50	11 ..	18 50	18 ..	22 -	15 .	135 ..	121 ..
42	Firenze	25 ..	24 50	52 25	49 50	18 50	18 ..	17 50	17 ..	48 13	39 36	127 65	117 63
43	Arezzo	.. ..	- -	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	- -	.. ..	- ..	.. ..
44	Siena	22 50	22 ..	52 ..	46 -	15 20	14 75	17 ..	16 50	40 33	27 50	112 ..	105 ..
45	Castel del Piano *(Grosseto)*	26 50	25 ..	50 ..	40 ..	21 ..	17 ..	16 ..	.. ..	48 -	43 ..	110 -	105 ..

(Direzione Generale dell'Agricoltura)

pane in 72 mercati del Regno, dal 14 al 20 ottobre 1895.

fatta eccezione pel pane e per la carne).

CARBONE DI LEGNA (per quintale) forte	CARBONE DI LEGNA (per quintale) dolce	LEGNA DA ARDERE (per quintale) forte	LEGNA DA ARDERE (per quintale) dolce	PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale) da foraggio	PAGLIA DI FRUMENTO O DI RISO (per quintale) da lettiera	FIENO (per quintale) 1ª qual.	FIENO (per quintale) 2ª qual.	PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma) 1ª qual.	PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma) 2ª qual	PANE MISTO o d'altri cereali (al chilogr.)	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma) BOVINA 1ª qual.	BOVINA 2ª qual.	SUINA	OVINA Castrato	OVINA Agnello	OVINA Pecora	OVINA Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Piemonte.																	
10 50	9 25	2 20	1 90	4 40	4 40	7 ..	6 ..	.. 38	.. 33	.. 26	1 45	1 25	1 80	.. ..	1 10	.. ..	.. ..
10 ..	8 ..	3 ..	2 ..	.. ..	4 ..	9 ..	8 ..	.. 33	.. 29	.. ..	1 41	1 23	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 70	2 20	.. ..	4 ..	8 ..	6 50	.. 34	.. 29	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 80	6 80	3 90	2 70	3 25	2 50	8 ..	7 ..	.. 40	.. 38	.. 22	1 60	1 20	1 70	.. ..	1 50	.. ..	1 30
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	3 50	3 40	8 55	7 30	.. 37	.. ..	.. ..	1 70	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Lombardia.																	
8 50	8 ..	2 50	2 05	.. ..	4 ..	9 ..	8 ..	.. 35	.. 23	.. 28	1 50	1 25	1 90	.. ..	.. ..	1 50	.. ..
9 80	8 80	4 45	3 85	.. ..	4 50	10 27	9 27	.. 40	.. ..	.. 35	1 70	1 45	1 90	1 30	1 30	1 30	1 30
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 34	.. 28	.. 22	1 50	1 40	1 60	1 30	.. ..	.. ..	.. ..
9 60	7 20	1 70	1 20	.. ..	.. ..	9 ..	7 50	.. 38	.. 35	.. 33	1 00	1 20	1 50	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 10	7 ..	2 75	2 30	4 25	3 75	8 50	7 80	.. 35	.. 34	.. ..	1 55	1 20	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	5 50	3 70	3 ..	3 50	3 ..	7 ..	6 60	.. 40	.. ..	.. ..	1 60	1 35	1 80	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 75	1 75	3 50	3 ..	7 25	6 50	.. 35	.. 32	.. ..	1 45	1 20	1 60	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
12 50	10 ..	4 ..	3 50	3 25	.. ..	7 ..	6 ..	.. 37	.. 29	.. ..	1 60	1 30	1 50	1 20	1 80	1 20	1 20
Veneto.																	
8 25	7 50	3 40	2 35	3 25	3 05	7 45	5 45	.. 40	.. 36	.. ..	1 69	1 37	1 37	1 36	.. ..	1 07	1 07
10 ..	8 50	3 ..	2 70	3 ..	2 75	5 50	5 12	.. 40	.. 32	.. ..	1 70	1 30	.. ..	1 40	.. ..	.. ..	.. ..
7 ..	6 ..	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	6 50	5 50	.. 41	.. 36	.. 34	1 60	1 30	1 50	1 50	.. ..	.. ..	.. ..
6 53	.. ..	1 88	.. ..	.. ..	2 95	5 20	4 26	.. 40	.. 30	.. 21	1 55	1 20	1 55	1 25	1 15	1 15	1 18
9 ..	8 ..	2 60	2 40	3 80	3 20	5 20	4 40	.. 42	.. ..	.. 36	1 50	1 40	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	7 ..	3 37	2 62	4 ..	3 50	8 50	5 50	.. 42	.. 32	.. ..	1 50	1 20	1 50	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	3 50	2 80	2 60	2 40	5 ..	4 ..	.. 44	.. 40	.. ..	1 50	1 40	1 30	1 30	1 60	1 20	1 20
10 ..	9 ..	3 50	3 ..	3 ..	2 60	6 ..	5 40	.. 42	.. 34	.. ..	1 50	1 30	1 20	1 30	.. ..	1 20	.. ..
8 ..	6 ..	2 70	2 50	2 65	2 65	6 25	5 25	.. 44	.. ..	.. 36	1 70	1 40	1 50	1 50	.. ..	.. ..	.. ..
9 50	10 ..	3 20	2 75	1 50	1 50	4 50	3 75	.. 42	.. 38	.. 36	1 50	1 25	1 50	1 40	1 50	1 20	.. ..
Liguria.																	
9 ..	.. ..	2 ..	.. ..	.. ..	6 ..	8 ..	5 50	.. 33	.. 30	.. ..	1 20	.. ..	1 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
9 ..	.. ..	2 60	.. ..	.. ..	5 50	8 50	7 ..	.. 45	.. 38	.. ..	1 60	1 30	.. ..	1 60	2 ..	.. ..	1 60
Emilia.																	
8 50	10 50	2 70	1 75	3 87	3 62	8 25	7 25	.. 36	.. 26	.. ..	1 50	1 27	1 80	.. 90	.. ..	.. 80	.. 80
6 65	6 65	3 ..	2 75	3 10	3 10	7 10	6 ..	.. 36	.. 33	.. 27	2 ..	1 40	.. ..	.. 95	1 05	.. 85	.. ..
7 20	.. ..	2 50	.. ..	4 70	3 70	9 ..	7 ..	.. 34	.. 24	.. ..	1 70	1 40	1 50	1 10	1 20	1 ..	1 ..
7 65	8 05	2 ..	2 90	3 30	2 25	6 75	6 25	.. 39	.. 32	.. ..	1 65	1 35	1 30	1 29	1 35	1 29	1 29
10 ..	8 ..	2 37	1 62	1 75	.. ..	4 50	.. ..	.. 45	.. 30	.. ..	1 50	1 05	1 50	1 20	1 50	1 20	.. ..
.. ..	.. ..	2 75	1 70	2 75	.. ..	6 ..	.. ..	.. 40	.. 30	.. ..	1 42	1 32	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
.. ..	.. ..	2 50	2 ..	2 50	2 ..	5 ..	4 ..	.. 45	.. 35	.. ..	1 80	1 60	1 ..	1 60	1 60	1 50	.. ..
8 ..	7 30	3 30	3 10	3 ..	2 40	3 ..	2 50	.. 36	.. 30	.. ..	1 60	1 50	1 80	1 50	1 35	1 20	1 20
Marche e Umbria.																	
5 70	.. ..	2 30	1 80	3 ..	2 50	4 50	4 ..	.. 33	.. 30	.. ..	1 62	.. ..	.. ..	1 29	.. ..	.. ..	.. ..
6 75	7 50	1 60	2 50	6 50	5 ..	4 85	4 50	.. 30	.. 25	.. ..	1 35	1 20	1 50	.. 90	1 25	.. 90	.. ..
6 25	6 75	2 15	2 25	4 50	3 50	6 50	4 ..	.. 26	.. 24	.. ..	1 50	1 05	.. ..	.. ..	.. ..	.. 75	.. ..
5 70	5 20	2 ..	1 90	4 ..	2 ..	5 ..	4 50	.. 37	.. 27	.. ..	1 50	1 20	.. ..	1 05	.. ..	.. 75	.. ..
5 ..	.. ..	2 ..	1 70	3 50	.. ..	6 50	.. ..	.. 40	.. 28	.. ..	1 35	.. ..	.. ..	1 20	.. ..	.. 60	.. ..
Toscana.																	
7 50	5 50	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	7 ..	5 ..	.. 33	.. 30	.. ..	1 80	1 50	.. ..	.. ..	1 50	.. ..	.. ..
7 50	6 50	3 30	3 ..	2 25	.. ..	6 ..	4 50	.. 33	.. 30	.. ..	1 65	1 50	1 50	1 50	1 50	1 ..	1 50
7 ..	7 ..	3 ..	2 50	5 50	5 ..	12 ..	11 ..	.. 36	.. 33	.. ..	1 65	1 50	1 65	1 80	1 50	1 20	1 60
11 10	8 10	2 80	2 60	2 95	.. ..	8 ..	7 ..	.. 45	.. 40	.. 34	2 25	1 95	.. ..	2 ..	1 35	1 80	2 ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
7 25	7 ..	2 ..	1 80	4 50	3 41	7 ..	6 50	.. 34	.. 30	.. ..	1 60	1 40	.. ..	1 13	1 23	.. ..	1 10
9 50	4 ..	1 50	.. 90	3 50	2 10	6 ..	5 50	.. 30	.. 27	.. ..	1 35	1 20	.. ..	1 05	.. 90	.. 60	.. 90

(*Segue*) Notizie sui prezzi di alcuni dei principali prodotti agrari e

Numero d'ordine	MERCATI	FRUMENTO DA PANE (per quintale)		RISO (per quintale)		GRANTURCO (per quintale)		AVENA (per quintale)		VINO COMUNE DA PASTO (per ettolitro)		OLIO D'OLIVA COMMESTIBILE (per quintale)	
		1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.	1ª qual. L. C.	2ª qual. L. C.
												REGIONE VIII —	
46	Roma	22 12	21 25	51 ..	49 ..	13 50	12 25	14 35	13 25	43 ..	40 ..	107 ..	95 ..
												REGIONE IX. —	
47	Teramo	20 80	20 ..	.. ..	.. ..	15 ..	14 ..	.. ..	.. ..	44 ..	34 ..	101 ..	81 ..
48	Chieti	21 ..	19 ..	54 ..	41 ..	13 ..	12 ..	.. ..	.. ..	55 ..	50 ..	.. ..	.. ..
49	Aquila	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
50	Campobasso	21 22	2) ..	50 ..	37 ..	14 25	14 ..	14 06	14 ..	40 ..	34 90	100 ..	87 ..
51	Foggia	21 50	20 75	60 ..	55 ..	.. ..	.. ..	13 (0	13 25	.. ..	.. ..	105 08	.. ..
52	Barletta	21 82	21 54	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	16 15	.. ..	28 ..	22 ..	95 ..	85 ..
53	Bari	21 20	20 50	52 ..	38 ..	16 ..	15 ..	16 ..	15 ..	35 ..	30 ..	100 ..	85 ..
54	Lecce	20 ..	19 ..	.. ..	.. ..	13 ..	12 75	13 50	12 75	32 50	27 50	94 50	79 50
												REGIONE X. —	
55	Maddaloni (*Caserta*)	21 61	20 66	.. ..	.. ..	15 66	.. ..	14 20	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
56	Napoli	21 ..	18 ..	36 ..	32 ..	13 85	13 35	20 80	19 80	33 ..	23 ..	126 ..	110 ..
57	Benevento	19 90	18 15	.. ..	.. ..	13 10	.. ..	17 20	.. ..	35 ..	30 ..	122 ..	103 ..
58	Avellino	21 25	19 60	.. ..	.. ..	13 50	13 ..	.. ..	.. ..	40 ..	30 ..	.. ..	.. ..
59	Salerno	21 ..	19 ..	55 ..	38 ..	11 ..	10 ..	19 ..	17 ..	32 ..	22 ..	110 ..	100 ..
60	Genzano (*Potenza*)	20 ..	18 50	.. ..	.. ..	14 ..	.. ..	14 ..	.. ..	50 ..	40 ..	80 ..	70 ..
61	Cosenza	22 50	20 87	44 90	34 90	16 14	15 30	17 32	15 80	44 ..	34 ..	111 ..	109 ..
62	Catanzaro	21 50	21 ..	.. ..	.. ..	15 ..	.. ..	14 ..	.. ..	35 50	.. ..	88 50	78 50
63	Reggio di Calabria	23 50	22 50	.. ..	.. ..	16 50	15 50	18 ..	.. ..	40 ..	30 ..	90 ..	80 ..
												REGIONE XI. —	
64	Palermo	19 48	18 71	39 50	28 50	15 ..	14 ..	15 93	.. ..	47 ..	37 50	95 50	73 ..
65	Messina	20 25	20 ..	31 ..	30 ..	16 25	.. ..	17 ..	.. ..	28 ..	25 ..	78 ..	69 ..
66	Catania	19 45	19 22	39 ..	38 ..	.. ..	.. ..	13 69	.. ..	.. ..	.. ..	83 50	80 50
67	Siracusa	20 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	24 ..	.. ..	80 ..	.. ..
68	Caltanissetta	18 50	17 50	50 ..	40 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	50 ..	40 ..	100 ..	90 ..
69	Girgenti	18 20	17 70	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	40 ..	.. ..	90 ..	80 ..
70	Trapani	22 ..	20 07	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	15 98	.. ..	31 45	21 28	74 34	.. ..
												REGIONE XII. —	
71	Cagliari	18 50	.. ..	62 ..	50 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	28 ..	23 ..	150 ..	130 ..
72	Sassari	18 56	18 21	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	36 ..	30 ..	.. ..	.. ..
												Mercuriali delle settimane precedenti non	
23	Rovigo (30 sett. al 6 ottobre)	22 ..	20 90	36 ..	32 75	16 50	15 50	14 25	.. ..	50 ..	25 ..	145 ..	125 ..
16	Belluno (7-13 ottobre)	21 50	20 ..	39 ..	33 ..	19 ..	17 ..	16 ..	.. ..	36 ..	25 ..	140 ..	100 ..
21	Noale (7-13 ottobre)	21 ..	20 ..	38 ..	34 ..	16 50	15 75	15 50	15 ..	36 ..	26 ..	115 ..	105 ..
23	Rovigo (7-13 ottobre)	22 ..	21 25	36 ..	32 75	17 ..	15 50	14 50	.. ..	50 ..	25 ..	145 ..	125 ..
62	Catanzaro (7-13 ottobre)	21 50	21 ..	.. ..	.. ..	15 ..	.. ..	14 ..	.. ..	35 50	.. ..	88 50	78 50
70	Trapani (7-13 ottobre)	20 84	19 30	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	16 38	.. ..	30 40	24 32	82 83	.. ..

CONCLUSIONI.

Cereali: Per il *frumento* si segnalarono nuovi aumenti di prezzo sulle piazze di Vercelli, Milano, Brescia, Verona, Ravenna, Forlì, Pesaro, Jesi, Bari, Napoli (1ª qualità), Catania e Trapani: si ebbe discesa di prezzo a Udine (2ª qualità), Conegliano e Lecce.

Il *riso* deprezzò a Vicenza (1ª qualità), Genova (2ª qualità) e Ravenna: a Lucca salì il prezzo del *riso* di 2ª qualità.

Il *granturco* rincarò a Vercelli, Pavia, Brescia, Verona, Padova, Forlì e Maddaloni: rinvilì a Vicenza, Udine, Lucca e Teramo.

L'*avena* crebbe di prezzo sui mercati di Pavia, Brescia (2ª qualità), Mantova, Padova, Genova, Ravenna, Messina e Trapani: rinvilì a Vicenza, Forlì e Catania.

Vino: Rincarò a Milano (1ª qualità), Padova e Roma: le offerte del nuovo prodotto ne fecero scemare il prezzo a Cremona, Pisa e Trapani (2ª qualità).

Olio: Prezzo invariato o con insignificanti mutamenti in pochi

del pane in 72 mercati del Regno, dal 14 al 20 ottobre 1895.

CARBONE DI LEGNA (per quintale)		LEGNA DA ARDERE (per quintale)		PAGLIA DI FRUMENTO E DI RISO (per quintale)		FIENO (per quintale)		PANE DI FRUMENTO d'ordin. consumo (al chilogramma)		PANE MISTO o d'altri cereali	CARNE MACELLATA FRESCA (al chilogramma)						
											BOVINA			OVINA			
forte	dolce	forte	dolce	da foraggio	da lettiera	1ª qual.	2ª qual.	1ª qual.	2ª qual.	(al chilogr.)	1ª qual.	2ª qual.	Suina	Castrato	Agnello	Pecora	Ariete
L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Lazio.																	
.. ..	7 65	7 45	.. ..	2 12	.. 90	4 25	4 12	.. 45	.. 40	.. ..	1 70	1 50	1 65	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
Meridionale adriatica.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	3 75	.. ..	6 ..	.. ..	.. 30	.. 25	.. ..	1 35	.. 90	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 ..	.. ..	3 ..	.. ..	4 25	3 75	.. ..	.. ..	.. 30	.. 25	.. ..	1 50	1 05	1 05	1 ..	1 ..	.. 60	.. 60
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
7 70	8 40	3 30	4 ..	2 ..	.. ..	4 ..	3 50	.. 30	.. 25	.. ..	2 ..	1 60	.. ..	.. 95	.. 95	.. 60	.. ..
10 ..	8 ..	.. ..	3 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 32	.. 28	.. 18	1 90	1 30	1 50	1 30	1 ..	1 ..	.. 90
.. ..	9 ..	.. ..	3 ..	2 50	1 50	.. ..	.. ..	.. 36	.. 28	.. ..	1 90	1 60	1 25	1 20	1 20	1 10	.. ..
8 ..	7 ..	2 50	1 50	4 ..	3 ..	12 ..	11 ..	.. 34	.. 30	.. ..	1 90	1 70	.. ..	1 40	1 20	1 10	1 10
8 50	7 50	2 20	.. ..	4 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 30	.. 21	.. 18	2 10	1 60	1 20	1 10	1 ..	.. 70	.. 90
Meridionale mediterranea.																	
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 26	.. 20	.. 13	1 73	1 63	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
8 20	7 20	2 ..	1 80	3 50	4 ..	7 ..	.. ..	.. 38	.. 32	.. 20	2 ..	1 70	.. ..	1 10	1 20	.. ..	.. ..
7 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 27	.. 23	.. ..	1 60	1 25	1 ..	1 10	1 ..	.. 70	.. ..
7 50	6 ..	4 ..	2 50	3 ..	2 60	6 ..	5 ..	.. 30	.. 24	.. ..	1 50	.. ..	1 25	1 ..	1 ..	.. ..	.. ..
7 50	7 ..	2 20	2 10	4 50	4 ..	6 25	4 75	.. 30	.. 25	.. ..	2 20	1 90	.. ..	1 40	1 10	.. 90	1 10
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 25	.. 20	.. ..	1 ..	.. ..	.. ..	1 10	1 ..	.. 90	.. ..
.. ..	6 50	.. ..	2 20	4 70	4 50	11 50	11 ..	.. 30	.. 20	.. ..	1 80	1 ..	.. ..	.. 80	.. 80	.. 60	.. 60
6 ..	6 ..	2 ..	2 ..	2 50	2 50	4 ..	.. ..	.. 40	.. 24	.. ..	1 60	1 20	.. ..	.. 70	.. 80	.. 60	.. 60
8 ..	8 ..	2 50	.. ..	6 50	6 ..	8 ..	.. ..	.. 36	.. 32	.. 26	2 20	1 90	1 20	.. 90	.. 90	.. 80	.. ..
Sicilia.																	
9 50	7 50	2 32	1 82	4 75	6 85	7 60	7 10	.. 39	.. 31	.. ..	2 62	1 37	.. ..	.. ..	1 37	.. ..	.. ..
7 ..	5 ..	2 70	2 20	4 50	4 ..	6 50	5 ..	.. 40	.. 36	.. ..	2 ..	1 75	1 50	1 25	1 ..	1 ..	.. ..
.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 36	.. 31	.. ..	2 03	1 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
11 60	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 34	.. 26	.. ..	2 ..	1 80	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	9 ..	2 50	5 ..	3 50	3 50	6 ..	5 50	.. 38	.. 28	.. ..	1 90	1 30	1 40	1 10	1 ..	.. 90	.. ..
12 ..	11 ..	2 55	2 ..	4 ..	2 ..	.. ..	.. ..	.. 30	.. ..	.. ..	2 10	1 70	.. ..	1 20	1 20	1 10	.. ..
.. ..	10 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 35	.. 25	.. ..	2 12	1 85	.. ..	.. ..	1 40	.. ..	.. ..
Sardegna.																	
6 75	5 75	.. ..	3 50	5 ..	.. ..	5 ..	.. ..	.. 40	.. 32	.. 28	1 ..	.. ..	1 50	.. ..	.. 75	.. ..	.. ..
.. ..	7 12	.. ..	1 37	3 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 40	.. 30	.. ..	1 ..	.. 90	1 07	.. ..	.. 56	.. 56	.. ..
pubblicate a tempo perchè giunte in ritardo.																	
9 75	10 ..	3 20	2 75	1 50	1 50	4 ..	3 25	.. 44	.. 38	.. 36	1 50	1 25	1 50	1 40	1 50	1 20	.. ..
7 ..	6 ..	2 50	2 ..	4 ..	3 ..	6 ..	5 ..	.. 41	.. 36	.. 31	1 60	1 30	1 50	1 50	.. ..	.. ..	.. ..
10 ..	9 ..	3 50	3 ..	3 50	3 ..	5 50	5 ..	.. 42	.. 34	.. ..	1 50	1 30	1 20	1 30	.. ..	1 20	.. ..
9 50	10 ..	3 20	2 75	1 50	1 50	4 ..	3 25	.. 42	.. 38	.. 36	1 50	1 25	1 50	1 40	1 50	1 20	.. ..
6 ..	6 ..	2 ..	2 ..	2 50	2 50	4 ..	.. ..	.. 40	.. 24	.. ..	1 60	1 20	.. ..	.. 70	.. 80	.. 60	.. 60
.. ..	10 ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. ..	.. 35	.. 25	.. ..	2 12	1 85	.. ..	.. ..	1 40	.. ..	.. ..

mercati, tranne a Roma e Trapani ove si verificarono ribassi di prezzo di qualche entità.

Combustibili: Un solo mercato, Lecce, aumentò il prezzo del *carbone*. A Bari deprezzò la *legna*.

Foraggi: Il *fieno* scemò di prezzo a Carmagnola, Vercelli e Pavia e rincarò a Bergamo, Belluno, Parma e Teramo.

La *paglia* rinvilì a Carmagnola, Pavia e Siena e salì di prezzo a Verona e Parma.

Carni: La carne *bovina* deprezzò a Genova (2ª qualità) e Cagliari.

La carne *suina* rinvilì a Carmagnola, Verona e Sassari.

Le carni *ovine* rincararono a Verona (*pecora* e *ariete*) e a Sassari (*agnello* e *pecora*).

Pane: Un solo mercato, Sassari, segnalò aumento di prezzo di entità nel pane di qualità inferiore.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 30 ottobre u. s. in Casio Casola, provincia di Bologna, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, lì 2 novembre 1895.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali francesi pubblicano i loro apprezzamenti sul nuovo ministero radicale, costituitosi sotto la presidenza del sig. Bourgeois.

Il gabinetto Bourgeois, scrive il *Gaulois*, è il terzo gabinetto radicale, che s'appresta a governare le sorti della Francia. Prima avemmo quello Brisson, poscia quello Floquet ed ora ci è fioccato sulle spalle quello Bourgeois. I due primi, a differenza di questo, forse per non offrire un'unica tinta e quindi monotona, avevano accolto nel loro seno alcuni conservatori, che dovevano servire, si direbbe quasi, da ostaggi. L'attuale gabinetto è il più radicale di quanti salirono al governo ed ha tutte le qualità necessarie per morire fra poco.

Il *Figaro*, in un articolo scherzoso, stampa: La notizia della definitiva costituzione del ministero Bourgeois venne accolta nei corridoi della Camera e del Senato con grande ilarità. Nè poteva essere altrimenti. Vi sono persone serie e stimabilissime, le quali credono che esso non abbia che poche ore di vita, ed altre le quali asseriscono, con tutta franchezza, che esso sia nato bell'e morto; noi dobbiamo perciò affrettarci a pubblicare le biografie dei singoli ministri, perchè altrimenti, fra pochi giorni, ci troveremmo in ritardo.

Il *Matin* osserva che il nuovo presidente del Consiglio avrebbe ben volentieri assunto nel gabinetto anche elementi moderati, ma che le sue pratiche non approdarono a nulla, causa il reciso rifiuto opposto da essi, niente affatto disposti a condividere le sorti di un governo troppo debole per poter far fronte alle correnti parlamentari a lui contrarie. Bourgeois — prosegue il giornale — si vide perciò costretto ad inalberare bandiera unicamente radicale, mentre avrebbe dovuto cercarsi appoggio nella concentrazione degli elementi progressisti. Noi crediamo — conchiude il *Matin* — che il ministero Bourgeois non arriverà ad esaurire neppure il bilancio.

Lo stesso pensiero esprimono, con parole diverse, tutti gli organi della Destra: l'*Autorité*, l'*Eclair*, ecc. Riservano i loro giudizi sul nuovo gabinetto i giornali repubblicani moderati, come l'*Estafette*, il *Journal*, il *Temps*, il *Journal des Débats*, ecc. Questi giornali, sebbene suoi dichiarati avversari, lo attendono all'opera.

I giornali radicali che sembrerebbero dover gioire, manifestano invece qualche apprensione e non si mostrano affatto sicuri della solidità e della durata del nuovo gabinetto.

Il *XIX Siècle* ed il *Rappel*, ad esempio, scrivono: «Ammettendo pure che il sig. Bourgeois non possa rimanere al potere e che esso soccomba dinanzi ad una coalizione della Destra e dei moderati, per essersi ostinato a proporre delle riforme; che ne conseguirebbe? Che il paese accuserebbe di impotenza il partito radicale? No. Esso direbbe subito: I radicali non hanno fatto nulla perchè i nemici della repubblica hanno impedito loro di fare qualche cosa». E l'*Echo de Paris*: «Se gli avvenimenti addimostrassero che la combinazione è colpita d'impotenza, si riconoscerebbe la realtà della situazione. Si comprenderebbe che si approssima il momento in cui sarà necessario di rivolgersi al paese per invitarlo a nominare, sopra un programma preciso, una Camera nuova, una maggioranza cosciente dei suoi doveri, della sua volontà e della sua dignità».

.˙.

Il corrispondente da Costantinopoli dell'*Agenzia Reuter* telegrafa in data 1° ottobre:

La polizia della capitale turca procedette all'arresto di tre maomettani, che si crede facciano parte di una vasta congiura, organizzata contro la vita del Sultano, e le di cui trame sarebbero state ora scoperte dall'autorità. In intima relazione col suddetto arresto sembra stieno le numerose perquisizioni domiciliari, eseguite in questi giorni dalla polizia, durante le quali venne sequestrata un'enorme quantità di libri proibiti.

La notte di lunedì scorso, al palazzo del Sultano, avvenne una grande confusione ed un fermento indescrivibile, provocati dal fatto che la guardia albanese si era energicamente rifiutata di prestare servizio notturno. Si crede che essa sia stata istigata al rifiuto e quindi all'insubordinazione, dal comitato maomettano, il quale pretende che anche in Turchia vengano introdotte ampie e sane riforme.

Il corrispondente aggiunge che il malcontento contro l'attuale sistema di Governo aumenta di giorno in giorno e che in Costantinopoli si è talmente infiltrato nella popolazione da far temere fra breve serii avvenimenti. Si crede che fra il Comitato maomettano predetto e quello armeno sieno esistite ed esistano segrete intelligenze ed accordi.

.˙.

Come fu annunziato per telegrafo da Rio-Janeiro, una cospirazione monarchica sarebbe stata scoperta a San Paolo — cospirazione che aveva delle vaste ramificazioni in tutto il Brasile. Parecchi cospiratori sono stati arrestati.

A proposito di questa notizia, un articolo pubblicato nel *Commercio* di San Paolo da un ex-membro del Parlamento sotto l'Impero, il figlio del visconte d'Ouro-Preto, il presidente dell'ultimo Gabinetto di Don Pedro II, ha prodotto una grande sensazione. Esso è intitolato: «È possibile la ristorazione?» Dopo aver esaminate le condizioni attuali dal Nord al Sud che esso qualifica di anarchiche, l'autore dell'articolo conclude che essa non solo è possibile, ma immancabile.

Un organo repubblicano, la *Noticia*, ha creduto di dover rispondere all'articolo e calcolare le probabilità del ritorno della monarchia. Esso dice che la ristorazione è una religione senza apostoli, una campagna senza generali, un partito senza elettori e dichiara che gli errori dei repubblicani potranno produrre lo smembramento, l'anarchia ed il dispotismo, ma mai una ristorazione.

Ora si attende la pubblicazione di un opuscolo di un antico consigliere dell'Impero, il sig. Tito Franco, intitolato: «Monarchia e Monarchici».

La chiusura dell'Esposizione di Venezia

Ieri ebbe luogo a Venezia la chiusura di quella mostra artistica internazionale.

S. E. l'on. Ministro Baccelli, alle ore 14,30, entrò nella sala dell'Esposizione, dove già erano convenuti senatori, deputati, le autorità civili e militari, i rappresentanti della stampa e molti espositori.

S. E. l'on. Baccelli fu ricevuto dai membri del Comitato dell'Esposizione.

Quindi l'assessore dell'istruzione pubblica, on. Molmenti, pronunciò un applaudito discorso, accennando agli ottimi risultati finanziari della Mostra. Gli introiti ammontarono a 240,000 lire. Le opere vendute furono il 31 per cento delle esposte e diedero un importo di lire 340,000. L'oratore accennò alla illuminata larghezza del Sovrano. Ringraziò il Comitato e più specialmente l'ex Sindaco comm. Selvatico ed il professore Fradeletto. Augurò all'on. Ministro Baccelli, che possa inaugurare la seconda esposizione artistica del 1897.

L'on. Baccelli pronunciò quindi il seguente discorso, interrotto frequentemente e salutato infine da vivi applausi:

« Il presagio lieto, che con animo confidente ebbi l'onore di significarvi, o nobili signori, non agguagliò soltanto, ma superò l'aspettazione di tutti. Venezia, un'altra volta, coll'Esposizione di belle arti ridestò nell'animo della nazione un sentimento di legittimo orgoglio, quello, cioè, di contenere nel suo gigantesco organismo una città unica al mondo, ricca, gloriosa e per doni di natura stupenda e capace di riaccendere nobili e calde gare nell'amore del bello.

« Come in Roma la via Sacra non vedrà più popoli incatenati, ma trionfi di scienza e civiltà, così il Leone di San Marco, non ghermirà più cogli artigli adamantini conquiste di guerra; ma, stretto lo scudo di Savoia, starà al cospetto del mondo intero, segnacolo di un tempo radioso pel culto delle arti, ornamento e dovizia per l'Italia e per sè.

« Ma non basta. Ora che il fato politico c'inorienta come nei passati giorni delle venete glorie, si ridesteranno le sopite energie di questa classica terra, riproduttrice di prosperità e ricchezza ed il Leone alato poserà sulla prora italiana, emblema fulgente di rinnovata fortuna. E là, dove i destini sospingeranno la fatidica insegna tra le conquiste pacifiche dei commerci e della civiltà, essa diffonderà le vibrazioni luminose della natura e dell'arte, congiunte sotto il cielo natio in un amplesso immortale.

« Salve o Venezia! Ti arridano i futuri eventi fausti e felici! »

Terminato questo discorso, la mostra fu dichiarata chiusa e gli invitati s'allontanarono. S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, fece ritorno all'albergo nella lancia dell'Ammiragliato.

Alle ore 19,30 ebbe luogo al *Grand Hôtel* il banchetto di 45 coperti offerto dal Municipio a S. E. l'on. Baccelli ed al Comitato ordinatore dell'Esposizione Artistica Internazionale.

La sala era sfarzosamente addobbata. Vi assistettero il senatore Deodati, i deputati locali, il comm. Ferrando, la Giunta Comunale, il Prefetto, l'Ammiraglio Canevaro, il generale Polto ed il Procuratore del Re.

Allo *champagne* l'on. Molmenti fece un brindisi a Venezia, all'on. Ministro, agli artisti ed all'Esposizione ventura.

Gosetti, a nome della Giunta, brindò all'on. Ministro.

Quindi l'on. Baccelli pronunciò un discorso, del quale la *Stefani* ci comunica il seguente sunto: Dopo avere salutato Venezia ed i veneziani, manda un evviva agli artisti ed alla prossima Esposizione. Beve a Venezia, come figlio di Roma, che mai dimenticò i vincoli che legano le due città per avvenimenti storici e per concordia di sentimenti. Beve col cuore di un fratello e la lealtà di un Romano. Deplora la malattia dell'on. Serego, primo iniziatore dell'Esposizione di Venezia, augurandosi che possa la scienza medica ridonargli la salute.

Parla quindi dell'istruzione popolare affermando il concetto che essa si debba impartire alle masse quanto basta, unitamente alla maggiore educazione possibile.

Insiste nel suo programma di decentramento dell'insegnamento, specie per gli Istituti tecnici, attualmente non corrispondenti ai bisogni delle varie regioni.

Dice che quando l'organismo umano è retto da centro nervoso, l'infermo necessita di esercitare fino a ricuperata salute le varie membra. Identicamente l'organismo nazionale abbisogna ora di radicale cura in varie regioni.

Accenna alla vigilia della lotta parlamentare, augurandosi di cadere, comunque rimarrebbe sempre nella convinzione della necessità di dette riforme.

Deplora le ultime scenate degli studenti dell'Università di Padova.

Ricorda la lotta che sostenne l'anno scorso con cinquemila studenti, rammentando come riescì a vincere. Sostiene essere necessaria la severità senza pregiudizio della libertà e delle aspirazioni aventi nobili scopi.

L'on. Ministro ricordando il suo affetto a Venezia, dove visse parecchio, dichiara di non essere attaccato al potere e di trovarsi al suo posto per obbedienza. Gli amici sanno quanto il Ministero gli costi; ma tutto egli sacrifica all'ideale del bene della patria.

Soggiunge: « La mia esperienza mi convinse essere necessario restringere alcune leggi in modo che libertà resti sempre subordinata all'ordine. Feci e faccio sempre il mio dovere. Questo è un grande compenso ai dolori presenti e futuri ». *Il discorso dell'on. Baccelli fu ripetutamente e vivamente applaudito).*

Poscia l'artista Demaria prese la parola per ringraziare l'on. Baccelli.

Levate le mense, l'on. Ministro si recò ad assistere allo spettacolo del teatro Goldoni.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

S. E. il Presidente del Consiglio cav. Crispi partì ieri sera per Napoli, ove è giunto stamane.

Alla stazione fu ossequiato e salutato da tutte le autorità e da numerosi amici.

S. E. l'on. Ministro Baccelli, accompagnato dai deputati Cerutti e Macola, giunse ieri l'altro, alle ore 15, a Treviso e fu ricevuto dalle autorità e dagli onorevoli Bertolini e Rizzo.

L'on. Ministro visitò i monumenti della città e l'ospedale, ripartì quindi per Venezia.

L'apertura dell'Università. — Stamane, con l'intervento di S. E. l'on. Costantini, Sotto Segretario di Stato alla Pubblica Istruzione, delle principali autorità, di quasi tutti i professori e di moltissimi studenti, vi è stata nell'Università di Roma la solenne inaugurazione dell'anno scolastico.

Il discorso inaugurale, nell'aula magna, è stato fatto dall'onor. prof. Angelo Celli, il quale fra gli applausi ha svolto il tema: *Sconforti e speranze di igiene speciale.*

Il Gran Magistero degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia dal giorno di oggi ha trasferito i suoi uffici in via Santa Susanna n. 1, secondo piano, palazzo Amici.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane del Regno nella settimana dal 4 a tutto il 10 novembre per i daziati non superiori a L. 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 105.65.

Marina militare. — Ieri le RR. Navi in viaggio ebbero i seguenti movimenti:

Il *Cristoforo Colombo*, con a bordo S. A. R. il Duca degli Abruzzi, giunse a Sidney.

Il *Miseno* arrivò a Gibilterra; lo *Scilla* a Massaua e l'*Umbria* a Singapore.

Ai rispettivi bordi tutti bene.

Dall'Eritrea. — La *Stefani* ha da Massaua, 2:

Oggi, per la commemorazione dei morti, Padre Michele da Carbonara ha celebrato una messa funebre nel cimitero di Otumlo. Vi hanno assistito il generale Baratieri, le autorità e numerosi cittadini.

Ieri in Assab vi fu un forte incendio che distrusse parecchi magazzini di privati, col danno di circa venti mila lire. Si deve al coraggio dei carabinieri e degli Ascari se il villaggio indigeno fu salvato.

Inaugurazione. — A Milano s'inaugurò ieri solennemente il monumento equestre che quella città ha elevato alla memoria di Giuseppe Garibaldi. È opera bellissima del chiaro scultore commendatore Ettore Ximenes e dell'architetto Angusto Guidini.

A mezzogiorno le rappresentanze della città e delle provincie, con parecchi senatori e deputati, innumerevoli associazioni militari, operaie e politiche, convennero nel recinto dell'Arena con circa un migliaio di bandiere e parecchie musiche.

Formatosi l'imponente corteo, questo si recò al luogo della cerimonia, in piazza Cairoli, tra due ale di popolo.

Alle ore 13,45 caddero le tele, che coprivano il monumento, dinanzi ad una folla immensa di popolo che acclamava, ed al suono di inni patriottici, mentre si abbassavano le bandiere delle associazioni in segno di saluto.

Furono deposte sul monumento moltissime corone, tra cui una bellissima di bronzo, inviata da S. M. il Re colla scritta: « Umberto I a Garibaldi. »

Il Sindaco comm. Vigoni, presidente del Comitato del monumento, disse brevi ed applaudite parole.

Poi il deputato Cavallotti pronunziò un applauditissimo discorso inaugurale, celebrando le virtù di Garibaldi e le glorie dell'epopea garibaldina.

Indi le Associazioni sfilarono dinanzi al monumento e si sciolsero.

La città era animata e festante. Il tempo piovoso.

Commemorazione. — Ieri, ebbe luogo a Mentana la solenne commemorazione popolare dei caduti nel 1867 per la liberazione di Roma.

Vi presero parte le rappresentanze di varie associazioni con bandiere e musica e numerosa folla.

Parlò applaudito dall'Ara commemorativa il colonnello Cariolato.

Anche all'ossario di Monterotondo convennero le rappresentanze popolari a commemorare i caduti per la patria nel 1867.

Il sig. Ricciardi vi pronunziò applaudite parole.

Nuovo orario ferroviario. — La Direzione delle FF. Mediterranee ci comunica:

« Col giorno 3 novembre si è attivata il nuovo orario generale della Rete Mediterranea, il quale oltre alle consuete modificazioni richieste dalla stagione invernale, comprende un sensibile miglioramento del servizio sulle linee Genova-Ventimiglia e Firenze-Empoli-Siena-Chiusi colla aggiunta di nuovi treni ».

ESTERO.

La ferrovia transafricana. — Un rapporto del vice-console inglese a St. Paul de Laonda comunica che la ferrovia transafricana (Caminho de Ferro Real Alvarez d'Africa) è già costruita per una lunghezza di 300 km. e già aperta all'esercizio, così che Laonda si trova in diretta comunicazione con le piantagioni di caffè di Cazengo. La linea verrà costruita ancora fino a Ambaca, però la costruzione presenta serissime difficoltà, sicchè passerà ancora un tempo relativamente lungo finchè abbia luogo l'ulteriore congiunzione con l'interno.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 2. — Si ha da Sofia che, ad evitare una crisi ministeriale, il Principe Ferdinando dovette ier l'altro, prima di recarsi alla Sobranje, impegnarsi col Ministero ad ottenere dal Papa il permesso pel mutamento di religione del Principe Boris.

L'impegno è stato confidenzialmente comunicato ai più influenti membri della Sobranje, la quale, nella sua risposta al discorso del Trono, esprimerà il desiderio della conversione; il Principe confermerà poi la promessa ricevendo la deputazione della Sobranje per la presentazione dell'Indirizzo.

Un apposito agente è incaricato di fare all'uopo passi in Vaticano; perchè sinora il Papa non ha consentito che al passaggio del Principe Boris alla confessione greco-unita e si oppone recisamente alla sua conversione alla ortodossia.

WASHINGTON, 2. — Il ministro plenipotenziario del Giappone ha consegnato al Presidente della Confederazione, Cleveland, una lettera autografa del Mikado, il quale ringrazia il Governo degli Stati Uniti pel suo intervento, onde ristabilire la pace fra il Giappone e la China.

BOURGES, 2. — *Corte d'Assise. — Processo contro il marchese de Nayve.* — Si continua senza incidenti l'audizione dei testimoni.

Vengono interrogati la suora Stanislao addetta al seminario di Pont-Beauvoisin ed un frate della scuola di Orléans, i quali attestano la mitezza di carattere di Menaldo.

Si sentono poscia altri testimoni, che depongono nello stesso senso.

SOFIA, 2. — L'*Agenzia Balcanica* dichiara intorno alle voci corse all'estero circa una pretesa crisi ministeriale provocata dalla questione della religione del Principe Boris, che nei circoli autorevoli si sa che la decisione presa dal Principe Ferdinando gli fu proposta dal Ministero, il quale credette essere suo dovere raccomandare al Principe di mettere fine all'agitazione dell'opposizione e di creare un vincolo indissolubile fra il popolo e la Dinastia.

Quindi non vi fu alcun motivo pel Ministero di presentare le dimissioni, imperocchè il Principe Ferdinando, confidando nella devozione e nella fedeltà del Presidente del Consiglio, Stoiloff, promise di fare tutti gli sforzi per soddisfare quanto prima i voti della nazione, autorizzando Stoiloff a comunicare la magnanima decisione ai deputati alla Sobranje, i quali sono vivamente riconoscenti pel grande sacrifizio che il Principe Ferdinando si propone di fare agli interessi della patria bulgara.

VIENNA, 2. — La *Politische Correspondenz* ha da Salonicco: « La Porta ha intenzione di rinforzare successivamente la guarnigione della Macedonia; ed a questo scopo ha ordinato la costruzione di otto caserme, in diversi punti della Macedonia, capaci di contenere da dieci a dodici battaglioni ciascuna ».

LONDRA, 2. — Il *Times* ha da Erzerum:

« Una banda di giovani armeni tirò contro alcuni ufficiali della gendarmeria turca. Un capitano rimase ucciso.

« La guardia rispose al fuoco degli assalitori e li uccise tutti.

« Seguì un conflitto fra cristiani e maomettani. Vi furono una cinquantina di feriti.

« Gli armeni bloccano le truppe della guarnigione nelle caserme ».

NEW-YORK, 2. — Un dispaccio del *New-York Herald* dalla Barbada, annunzia che un guarda-coste venezuelano sparò, il 20 scorso ottobre, contro un piroscafo inglese, uccidendone il capitano.

Il piroscafo, dopo essere stato visitato per constatare se portava oggetti di contrabbando, fu lasciato in libertà.

COSTANTINOPOLI, 2. — Il Consiglio dei Ministri, stante la

crisi finanziaria, si dichiarò per la sanzione di una moratoria generale di quattro mesi.

Questa moratoria è stata, oggi stesso, annunziata con un comunicato ufficiale.

BOURGES, 2. — *Corte d'Assise. — Processo contro il marchese de Nayve.* — In risposta alla deposizione di uno dei testimoni circa le minacce colle quali Maria Chaix sarebbe stata intimorita dal marchese de Nayve, questi nega di aver minacciato Maria Chaix di ritirarle l'assegno che le pagava se essa volesse fare ricerche sulla sparizione di Menaldo.

La signora Garnier, di Orléans, afferma invece che il marchese de Nayve venne effettivamente ad Orléans e fece a Maria Chaix le minacce di cui sopra.

L'imputato insiste a negare tali fatti.

Si dà quindi lettura della deposizione della suocera dell'imputato, vedova Massé de Baudreuille, impedita per certificate ragioni di salute di recarsi all'udienza. Essa crede che il marchese de Nayve, nel precipitare Menaldo dall'alto della scogliera di Vico Equense, agì in uno di quegli accessi di collera a cui si lasciava spesso trasportare.

Viene poscia interrogato l'abbate Rosselot. La sua deposizione è una vera requisitoria contro il marchese de Nayve.

Questi replica con risentimento, trattando il testimonio di « Prussiano » ed accusandolo, a sua volta, di avere egli stesso redatto l'atto di denunzia presentato dalla marchesa de Nayve, e di essere l'autore di tutto lo scandalo suscitato dal processo.

L'abbate Rosselot protesta vivamente.

Il pubblico si mostra agitato.

POTSDAM, 2. — Stasera, alle ore 7, ha avuto luogo un pranzo di gala in onore del Re di Portogallo, nella sala di marmo del Nuovo Palazzo. Il Re sedeva fra l'Imperatore e l'Imperatrice, avendo di fronte il Cancelliere, Principe di Hohenlohe.

Al levare delle mense, l'Imperatore fece il seguente brindisi:

« Dando di tutto cuore al nostro ospite serenissimo il benvenuto prendo il bicchiere e bevo alla salute del Re di Portogallo. »

La musica intonò l'inno portoghese.

Poscia il Re D. Carlos fece un brindisi, in francese, alla salute dell'Imperatore e dell'Imperatrice e ringraziò le LL. MM. per il bel ricevimento fattogli e per la benevolenza dimostratagli.

Indi la musica intonò l'inno prussiano.

L'Imperatore indossava l'uniforme dei primi ussari ed il Re di Portogallo quella di ammiraglio portoghese.

SOFIA, 2. — Il *Mir* dice constargli ufficialmente che il Sultano fece recentemente partecipare all'agente bulgaro a Costantinopoli che le riforme, accordate agli Armeni, saranno quanto prima applicate anche alle provincie europee dell'Impero.

Il *Mir* spera che il pronto compimento e la fedele esecuzione di tale promessa faranno cessare qualsiasi ragione di un movimento sedizioso.

PARIGI, 3. — Il *Journal Officiel* pubblica la costituzione del nuovo Gabinetto, il quale è così composto:

Bourgeois, Presidenza ed interno; Ricard, Giustizia e Culti; Cavaignac, Guerra; Lockroy, Marina; Berthelot, Affari Esteri; Doumer, Finanze; Combes, Istruzione pubblica; Guyot-Dessaigne, Lavori Pubblici; Mesureur, Commercio ed *interim* delle Colonie; Viger, Agricoltura.

VIENNA, 3. — La *Neue Freie Presse* ha da Costantinopoli, che la Moratoria, di quattro mesi, accordata a tutta la Turchia, non è una Moratoria generale; ma riguarda soltanto gli impegni di operazioni di Borsa e Banca, di lettere all'ordine ed al portatore e di depositi in conto corrente.

WASHINGTON, 3. — Il Ministro plenipotenziario del Giappone ha rimesso al Segretario di Stato un dispaccio del suo Governo, il quale dice che il Giappone ritiene necessario di lasciare le sue truppe in Corea, fintantochè durerà l'occupazione di Liao-Tung, sebbene non desideri affatto di mantenere indefinitamente in Corea le truppe che ora vi stanno, ed anzi associandosi volentieri all'azione spiegata in proposito dalle altre potenze.

MADRID, 3. — In seguito a polemiche di giornali contro il Consiglio sanitario in Tangeri, due segretari della Legazione di Spagna hanno aggredito e percosso il pubblicista italiano signor Onetto. L'ambasciata italiana in Madrid ha reclamato. I due segretari sono richiamati e sottoposti a giudizio.

TRIESTE, 3. — Ieri, anniversario del convegno in Trieste di tutti i Podestà e le rappresentanze dell'Istria per concordare una rimostranza contro le tabelle bilingui, il Podestà di Capodistria rimetteva a quello di Trieste, con nobilissima Nota, l'elenco ufficiale di tutte le rappresentanze riunite in quel memorando convegno.

Il Podestà di Trieste ricambiava con telegramma il fraterno saluto, augurando il legittimo riconoscimento del sacro nazionale diritto.

Nella giornata pervennero telegrammi al Podestà di Trieste, ai quali egli tosto rispose, da tutti i Municipi dell'Istria, da Società e da privati.

Gli studenti italiani dell'università di Vienna inviarono pure un telegramma, concludente coll'augurio che l'anniversario ricordi che « umano potere non cancella venti secoli di vita latina. »

Queste parole sono state tolte dalla epigrafe che il Governo vietò al municipio di Trieste di collocare nel suo palazzo in ricordanza del solenne convegno.

BUDAPEST, 3. — Il Giornale ufficiale pubblica lettere autografe dell'Imperatore, colle quali S. M. accoglie le dimissioni che gli furono presentate da Festetitc come Ministro dell'Agricoltura ed affida il portafoglio dell'Agricoltura ad Ignazio Daranyi, vicepresidente della Camera dei deputati.

BERLINO, 3. — L'Ambasciatore ottomano, Tevfic pascià, è partito, ieri, nel pomeriggio per Costantinopoli, chiamatovi dal Sultano.

BERLINO, 3. — L'Imperatore conferì al Re di Portogallo il Collare dei cavalieri dell'Ordine reale della Casa di Hohenzollern.

BOURGES, 3. — *Corte d'Assise. — Processo contro il marchese de Nayve.* — Il Presidente, in principio dell'udienza, legge una lettera di un architetto di Versailles, il quale dà cattive informazioni sull'abate Rosselot.

Enrico e Renato, figli dell'imputato, difendono il loro padre, e dichiarano che la deposizione da essi fatta dinanzi il giudice istruttore, fu loro suggerita dal precettore. *(Viva impressione).*

Il marchese de Nayve piange dirottamente.

PARIGI, 3. — I nuovi Ministri si sono riuniti, oggi, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio, Bourgeois, ed hanno concordato i termini definitivi della dichiarazione del Governo che sarà letta, domani, alla Camera.

La dichiarazione sarà, domattina, sottoposta al Presidente della Repubblica, Félix Faure.

PARIGI, 3. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Bourgeois, ha telegrafato al Prefetto del Tarn, che il Governo desidera vivamente di porre fine allo sciopero di Carmaux, e ritiene che il solo mezzo per chiudere onoratamente la vertenza tra i padroni e gli operai sia quello di ricorrere ad un arbitrato. Per conseguenza il Presidente del Consiglio ha invitato il Prefetto del Tarn a domandare ad ambedue le parti, se acconsentano a designare gli arbitri.

WASHINGTON, 3. — L'Ambasciatore inglese ha proposto al Governo degli Stati Uniti una Azione comune, ma limitata all'Inghilterra ed agli Stati Uniti per proteggere i sudditi dei due Stati, che si trovano in Turchia.

VIENNA, 3. — L'ambasciatore italiano, conte Nigra, è partito in congedo per l'Italia.

BELGRADO, 3. — Dopodomani si pubblicherà un decreto reale, che convocherà la Scupcina per il 20 corrente.

BOURGES, 3. — *Corte d'Assise. — Processo contro il marchese de Nayve.* — Vengono uditi altri testimoni a carico. Tra

essi vi sono i domestici del marchese de Nayve, i quali depongono che egli si abbandonava talora ad atti di brutalità.

Un Consigliere municipale del Comune di Sidiailles, dove un tempo il marchese de Nayve fu Sindaco, dice che l'imputato curava molto più i suoi interessi che quelli del Comune. Soggiunge che il marchese era di carattere violento.

Le deposizioni dei testimoni a carico sono terminate.

Si chiude l'udienza senza incidenti.

S'incomincierà, domani, l'audizione dei testimoni a discarico.

COSTANTINOPOLI, 3. — La Commissione di controllo per l'Armenia è stata nominata.

Essa è presieduta da Chefik Effendi, membro della Carte di Cassazione. I membri maomettani sono: Dchemal Bey, Direttore della Banca agricola, Abdullah Bey, Consigliere di Stato, Dchelal Bey, membro della Corte d'Appello.

I membri cristiani sono: Costantino Caratheodori Effendi, Consigliere di Stato, Sakis, Ohames Effendi, Procuratore Superiore, e Dilber Effendi, funzionario del Ministero delle finanze.

COSTANTINOPOLI, 3. — La situazione delle truppe circondate a Zeitun dagli Armeni è critica, poichè gli Armeni sono in numero maggiore e bene agguerriti.

I riservisti del quinto Corpo saranno chiamati sotto le armi e qualche battaglione di *Redifs* sarà mobilizzato. Rinforzi saranno inviati a Zeitun e a Durfa, dove pure sono scoppiati disordini.

Nel caso che le truppe di Zeitun fossero sconfitte, questo sarebbe il segnale di nuovi massacri.

Le notizie di disordini a Candia finora non sono confermate.

COSTANTINOPOLI, 3. — La moratoria pubblicata comprende operazioni finanziarie di Borsa esclusivamente commerciali.

COSTANTINOPOLI, 3. — Secondo informazioni ufficiali gli Armeni attaccarono, l'altro ieri, le Moschee del Capoluogo del Vilayet di Diarbekir. Vi furono alcuni morti e feriti da ambo le parti. Sono state prese misure per ristabilire l'ordine pubblico.

Trecento Armeni di Zeitun uccisero il luogotenente Hassan Agha colla sua moglie ed i suoi figli sulla strada da Kenkson a Marach, s'impadronirono di quanto avevano e invasero il villaggio di Goucherki depredandone gli abitanti.

Alcune tribù di Kurdi si recarono a Tchaltchesme per attaccare gli Armeni. Fu inviata truppa da Erzerum, la quale, aiutata dai Musulmani, potè disperdere quelle tribù.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 3 novembre 1895

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60.

Barometro a mezzodì	769.1
Umidità relativa a mezzodì	48
Vento a mezzodì	Sul moderato.
Cielo	3/4 coperto.
Termometro centigrado	Massimo 23.°8. Minimo 12.°7.

Pioggia in 24 ore: — —

3 novembre 1895.

In Europa pressione leggermente bassa all'occidente ed all'estremo Nord, elevata al SE. Brest 758; Zurigo 767; Costantinopoli 776.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 4 a 5 mm. sull'Italia superiore, pochissimo al S; pioggie al NW del continente, molte nebbie; temperatura sensibilmente aumentata.

Stamane: cielo coperto in Sardegna, poco coperto al S, piovoso al NW, coperto o nebbioso altrove; venti vari deboli e freschi.

Barometro da 771 a 772 mm. valle padana ed al S del continente, a 770 a Roma, Trapani, a 768 a Genova, Cagliari.

Mare generalmente calmo.

Probabilità: venti deboli e freschi intorno al levante; cielo nuvoloso o nebbioso con qualche pioggia.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 3 novembre 1895.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	18 6	13 5
Genova	coperto	legg. mosso	12 4	8 7
Massa Carrara	coperto	legg. mosso	19 1	10 1
Cuneo	coperto	—	6 6	2 2
Torino	piovoso	—	7 6	7 2
Alessandria	coperto	—	8 3	7 5
Novara	coperto	—	9 0	6 5
Domodossola	piovoso	—	8 7	4 8
Pavia	nebbioso	—	9 0	7 2
Milano	piovoso	—	8 9	7 3
Sondrio	piovoso	—	6 9	5 2
Bergamo	piovoso	—	7 9	4 9
Brescia	nebbioso	—	10 6	5 0
Cremona	coperto	—	10 2	7 5
Mantova	nebbioso	—	11 0	7 4
Verona	nebbioso	—	10 9	8 4
Belluno	3/4 coperto	—	11 1	5 3
Udine	1/2 coperto	—	12 6	5 2
Treviso	nebbioso	—	12 0	8 6
Venezia	coperto	calmo	13 0	8 0
Padova	coperto	—	11 9	8 4
Rovigo	coperto	—	12 2	8 5
Piacenza	coperto	—	9 7	7 6
Parma	coperto	—	10 5	7 0
Reggio Emilia	—	—	—	—
Modena	coperto	—	11 9	7 6
Ferrara	coperto	—	11 9	7 4
Bologna	nebbioso	—	11 4	7 3
Ravenna	coperto	—	13 2	8 7
Forlì	coperto	—	11 2	7 2
Pesaro	coperto	calmo	12 8	9 5
Ancona	nebbioso	calmo	13 0	10 0
Urbino	nebbioso	—	8 8	5 8
Macerata	nebbioso	—	11 5	7 9
Ascoli Piceno	nebbioso	—	14 0	10 5
Perugia	coperto	—	16 1	9 5
Camerino	nebbioso	—	9 9	7 2
Pisa	coperto	—	18 0	12 5
Livorno	coperto	calmo	17 0	14 8
Firenze	coperto	—	17 5	10 5
Arezzo	coperto	—	18 3	10 5
Siena	coperto	—	16 7	9 0
Grosseto	coperto	—	21 8	17 8
Roma	coperto	—	22 6	12 7
Teramo	coperto	—	13 6	9 4
Chieti	—	—	—	—
Aquila	coperto	—	12 2	8 0
Agnone	3/4 coperto	—	14 0	10 2
Foggia	1/2 coperto	—	18 1	9 9
Bari	1/4 coperto	calmo	17 5	12 7
Lecce	1/2 coperto	—	19 3	14 5
Caserta	3/4 coperto	—	22 8	15 9
Napoli	coperto	calmo	21 8	18 0
Benevento	3/4 coperto	—	19 8	10 9
Avellino	3/4 coperto	—	18 2	7 6
Salerno	—	—	—	—
Potenza	1/2 coperto	—	19 0	9 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	1/2 coperto	—	22 0	13 0
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	23 0	17 8
Trapani	3/4 coperto	calmo	27 6	19 4
Palermo	nebbioso	calmo	31 4	11 9
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	27 0	17 0
Caltanissetta	sereno	—	26 0	16 0
Messina	1/4 coperto	legg. mosso	22 9	18 7
Catania	1/2 coperto	calmo	20 9	14 3
Siracusa	3/4 coperto	legg. mosso	21 7	17 8
Cagliari	coperto	mosso	29 5	20 5
Sassari	piovoso	—	25 1	16 2

LISTINO OFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 2 novembre 1895.

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	93,32½ 27½ 25 22½).		— —
1 lug. 95			RENDITA 5 % 2ª grida	93,02½ 93 92,97½	92 97¼	93,20 17½ 27½		— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	93 93,15 . (95,90	— —			— —
			detta in cartelle di L. 5 a 25	93,20	— —			— —
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			57 —
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			100 25
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.).		— —			98 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 —
1 giu. 95			» Rothschild		— —			104 20
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor.Med.			
1 gen. 95	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			466 —
»	500	500	dette 4 % 2ª e 3ª Emissione		— —			460 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			362 —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			492 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			499 50
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 lug. 95	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			671 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			493 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 95	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			750 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			315 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			61 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			110 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —			810 —
1 lug. 95	500	500	» » Acqua Marcia		— —	1180		— —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua.		— —			188 50
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —			54 —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali.		— —			35 —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 90	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			235 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —			216 50
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 lug. 95	500	500	» » Navigazione Generale Italiana.		— —			275 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana		— —			34 —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			150 —
1 gen. 90	100	100	» » Caoutchouc		— —			— —
1 gen. 92	250	250	» » An. Piemontese di Elettricità.		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —			31 —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 95	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor.Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
1 giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio		— —			86 —
»	250	125	» » - Vita		— —			211 —
			Obbligazioni diverse.					
1 lug. 95	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89		— —			289 50
1 lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)		— —			— —
1 gen. 95	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno		— —			460 —
1 ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			340 —
»	250	250	» » » 4 %		— —			139 —
»	500	500	» » Acqua Marcia		— —			502 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			— —
1 lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia.		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3		— —			— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.		— —			— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)		— —			170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.		— —			— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %		— —			— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
1 ott. 95	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —

SCONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di Firenze	Genova	Milano	Napoli	Torino
2	Francia	90 giorni	— —	105 27 1/2	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque	105 90	— —	105 80	105 85 90	105 85	105 90 80	105 95
2	Londra	90 giorni	— —	26 52 1/2	26 54	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque	26 67	— —	— —	26 68 69	26 69	26 70 65	26 74
	Vienna-Trieste	90 giorni	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania	Chêque	— —	— —	— —	130 45 50	130 40	130 15 05	130 62 1/2

Risposta dei premi . 28 novembre
Prezzi di Compensaz. 28 »

Compensazione . . . 29 novembre
Liquidazione . . . . 30 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE OTTOBRE 1895

Titolo	Prezzo
Rendita 5 %	93 70
detta 3 %	56 50
Prestito Rothschild 5 %	104 25
Obb. Città di Roma 4 %	460 —
» Cred. Fond. S. Spirito	368 —
» » » B. Nazion.	492 —
» » » »	499 —
Azioni Ferr. Meridionali	677 —
» » Mediterranee	498 —
» Banca d'Italia	765 —
» » Romana	350 —
» » Generale	62 —
» Banco di Roma	110 —
» Banca Tiberina	— —
» Soc. Industriale	— —
» » Cred. Mobiliare	— —
» » Gas	810 —
» » Acqua Marcia	1185 —
» » Condotte d'acqua	183 —
» » Gener. Illuminaz.	235 —
» » Tramway-Omnib.	215 —
Azioni Soc. Molini Mag. Gen.	34 —
» » Immobiliare	57 —
» » Mat. Laterizi	— —
» » Navig. Gen. Ital.	276 —
» » Metallurgica Ital.	30 —
» » Piccola Borsa	150 —
» » An. Piem. di Elet.	— —
» » Risanamento	32 —
» » Cred. Ind. Ediliz.	— —
» » Fondiaria Incend.	85 —
» » » Vita	210 —
» » Ferr. Sarde	320 —
» » Credito Italiano	545 —
» » Ind. Valnerina	— —
Obb. Soc. Immob. 5 %	335 —
» » » 4 %	135 —
» » Ferroviarie	289 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	170 —
» » del Tirreno	460 —
» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti nelle varie Borse del Regno.

31 ottobre 1895.

Consolidato 5 %	L. 92 665
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso	» 90 665
Consolidato 3 % nominale	» 56 0375
Consolidato 3 % senza cedola nominale	» 54 8375

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: LUIGI BOSIO.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.